Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 108/12
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l''erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010"
relatore: M. COMITO (Deliberazione di Giunta n. 734 del 28/12/2022);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/12/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	2/1/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/01/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 108 XII pag. 4

"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socioassistenziali allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010"."

Normativa citata

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 19

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 pag. 50

"Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria."

Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 (art. 12 bis, comma 2) pag. 54

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)"

Legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 (art. 10) pag. 56

"Disposizioni di carattere generale"

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 58

"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)."

Regolamento regionale del 15 marzo 2010, n. 4 pag. 85

"Regolamento attuativo requisiti minimi per l' autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) "

Regolamento regionale del 15 marzo 2010, n. 7 (D.G.R. 248/2010) pag. 116

"Regolamento attuativo requisiti minimi per l' autonzzanone al funzionamento e procedure per l' accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i mmori: Comunità educative per minori disadattati disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi"

Deliberazione Giunta regionale 26 aprile 2012, n.187 pag. 140

"L.R. n. 21/96 art. II. Disciplinare per la gestione e l'erogazione di Servizi socioassistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i."

Deliberazione Giunta regionale n. 84 del 28 febbraio 2014 pag. 156

"Approvazione nuovo schema di convenzione per "Gestione ed erogazione servizi socio assistenziali in Gruppo Appartamento"."

Allegato alla D.G.R. n. 84 del 28 febbraio 2014 pag. 159

"Schema di Convenzione Delibera n. 84/2014"

Deliberazione Giunta regionale n. 187 del 10 luglio 2020 pag. 169

"Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n.328/2000 e L.R. n.23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i.."

Allegato alla D.G.R. n. 187 del 10 luglio 2020 pag. 173

"Schema di Convenzione Gruppi di Appartamento"

Documentazione correlata

Conferenza unificata 28 aprile 2022, n. atto 62/CU pag. 185

"Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale"

Normativa comparata

Deliberazione di Giunta regionale n° XI 7500 del 15.12.2022 - Lombardia pag. 192

"NUOVE MISURE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANCHE A VALERE SUI FONDI PR FSE+ 2021-2027 (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE – ESO 4.8 - AZIONE H .1.). PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DEL 28 APRILE 2022 STIPULATO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME ED ENTI LOCALI"

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2022|PROT. N. 0029814|30/12/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 734 **della seduta del** 28 DIC. 2022.

Oggetto: Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) [redacted]

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*) [redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	x	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	x	
4	MAURO DOLCE	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
7	EMMA STAINE	Componente	x	
8	ROSARIO VARI'	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 568066 del 21.12.2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».
- la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018.
- la Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i. recante "Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" che disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987.
- Regolamento n. 4/2010 avente ad oggetto: Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96), approvato in attuazione della L.R. n°21/1996 con il quale sono stati approvati regolamento relativo ai requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento nonché schema tipo di convenzione da sottoscrivere tra Regione e Gruppi appartamento.
- la legge regionale n. 18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, che ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 s.m.i. e art. 10 L.R. 10/01/2002 n. 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

PRESO ATTO CHE tra le finalità dei Gruppi appartamento rientrano nel rispetto di quanto previsto nelle citate normative:

1. garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
2. agevolare ai minori relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno;
3. consentire ai minori un'evoluzione completa e positiva della personalità;
4. predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo e da modelli relazionali e modalità di conduzioni rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che a livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

VISTO il DDG n. 11952 del 07/10/2022 avente ad oggetto "Approvazione schema di protocollo d'intesa per il potenziamento del ruolo di recupero delle strutture educative accoglienti – gruppi appartamento" che approva lo schema di protocollo volto a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione, l'Ambito territoriale sociale e i Gruppi Appartamento, con lo scopo di rafforzare e potenziare il ruolo di recupero delle strutture educative accoglienti che superi l'autoreferenzialità, mediante la riorganizzazione e ampliamento delle strategie territoriali, attraverso l'integrazione dell'attività di recupero dei Gruppi appartamento con strategie che coinvolgano, attraverso protocolli di intesa, il CGM, gli Ambiti territoriali e le agenzie educative presenti nel territorio (gli oratori, le palestre, ecc...).

PREMESSO CHE:

- con l'art. 8 della L.R. n. 21/1996, in deroga all'art. 2 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti, per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria, i Gruppi Appartamento operanti nella Regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978, nonché altri gruppi appartamento operanti nella Regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello;
- la Regione, con Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 ha inteso realizzare il sistema

integrato degli interventi e dei servizi sociali in attuazione della Legge n. 328/2000;

- l'art. 11, comma d, della L.R. n. 23/2003, prevede, nell'ambito delle funzioni amministrative della Regione, la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato di cui al D.M. n. 308/2001, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, onlus e del Terzo settore e/o privata;
- con Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 4, al Dipartimento competente spetta la stipula delle Convenzioni con i soggetti riconosciuti in base all'art. 2 della L.R. n. 21/96;
- con D.G.R. n. 248 del 15/03/2010, ai sensi della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., art. 11, comma d), è stato approvato il Regolamento Attuativo e il relativo schema-tipo di Convenzione dei Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti giudiziaria (ex legge regionale 21/96);
- con D.G.R. n. 187 del 26/04/2012 sono state approvate il disciplinare e lo schema-tipo di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento" (ex legge 21/96);
- con successiva D.G.R. n. 84 del 28/02/2014 è stato approvato il nuovo schema-tipo di convenzione relativo alla "gestione e all'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento" (ex legge 21/96);
- con D.G.R. n. 187 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n.328/2000 e L.R. n.23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i.", è stato approvato il nuovo schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali.

VISTO l'art. 4 commi 1 e 2 della LR n. 21/1996 e s.m.i., che dispone:

- "Spetta" al Dipartimento regionale competente *"stipulare con i soggetti riconosciuti in base all'art. 2 della presente legge dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio";*
- *"lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta [...] e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sull'esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio".*

VISTO ALTRESÌ CHE l'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2010 prevede che i rapporti tra l'Ente Gestore e la Regione devono essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale ed allegato al predetto Regolamento.

CONSIDERATO CHE, a seguito di richiesta pervenuta dai Gruppi appartamento di revisione del documento, in considerazione delle esigenze manifestatesi in sede di applicazione della precedente convenzione, del mutato contesto generale non più caratterizzato dall'emergenza sanitaria, nonché del rafforzamento dell'azione congiunta tra amministrazione e Gruppi appartamento per come già espresso in premessa, si rende necessario procedere alla modifica dello schema-tipo di convenzione di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010.

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, a ridefinire lo schema formale dei rapporti intercorrenti tra la Regione Calabria ed i c.d. Gruppi Appartamento, in qualità di strutture socio-assistenziali operanti nel territorio calabrese che erogano servizi alla persona ed alla comunità a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (L.R. n. 21/1996).

CONSIDERATO CHE per le strutture (gruppi appartamento) già convenzionate e operanti sul territorio calabrese, la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità per l'importo massimo complessivo di € 4.400.000,00 sul capitolo U6201020301 del bilancio regionale.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle

disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'importo massimo complessivo di € 4.400.000,00 sul capitolo di spesa U6201020301 del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare, Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- **di modificare** lo schema-tipo di convenzione per la gestione e erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i. allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010, per come riportato nel documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai legali rappresentanti dei Gruppi Appartamento;

- **di trasmettere** la presente delibera, a cura del Segretariato Generale, al Consiglio Regionale per l'adozione dello schema-tipo di convenzione come disposto dall'art. 4 comma 2, della legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

- **di disporre,** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia Montilla
[redacted]

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Occhiuto
[redacted]

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 568066 del 21/12/2022

allegato alla deliberazione
n 734 del 28 DIC. 2022

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale
del dipartimento "Lavoro e Welfare"
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

avv. Emma Staine
Assessore al Welfare
emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale *"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento regionale n. 4/2010"*. Riscontro nota prot. 558814 del 14/12/2022, integrata con pec del 15/12/2022.

A riscontro della nota prot. 558814 del 14/12/2022, integrata con pec del 15/12/2022 e relativa alla proposta deliberativa *"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento regionale n. 4/2010"*, di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "*trova copertura finanziaria per l'importo massimo complessivo di € 4.400.000,00 sul capitolo di spesa U6201020301 del bilancio regionale*", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

filippo de cello
21.12.2022
10:31:29
GMT+01:00

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

allegato alla deliberazione
n 734 del 28 DIC 2022

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Lavoro e Welfare

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

(in vigore dall'anno 2023)

VISTI

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».
- la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018.
- la Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i. recante "Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" che disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987.
- Regolamento n°4/2010 avente ad oggetto: Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96), approvato in attuazione della L.R. n°21/1996.
– la legge regionale n. 18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, che ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 s.m.i. e art. 10 L.R. 10/01/2002 n. 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- il Protocollo di intesa rep. n. _____;
- la Delibera di Giunta n_____che approva il nuovo schema-tipo di Convenzione tra Regione Calabria e Gruppi appartamento allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010.

L'anno 202_, il giorno …. del mese di …., presso la sede del Dipartimento "_____."

TRA

Regione Calabria C.F. 02205340793 nel seguito denominata "Regione", rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento "_____" domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale località Germaneto sede del predetto Ente il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 28 della Legge Regionale 7 del 23/12/2011;

E

La Cooperativa "_____" con sede legale in _____ (__) Via _____ – legalmente rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (__) il _____ CF: _____, nonché gestore del gruppo appartamento per minori denominato "_____" ubicato in _____ (__) Via _____

CONSIDERATO CHE:

- **la Cooperativa "_____", per come sopra identificata, gestisce un Gruppo Appartamento minori denominato "_____"** ubicato in _____ (__) Via _____ ed in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione Calabria con Decreto/Delibera n. _____ del _____ - ai sensi della L.R. 5/1987, del Regolamento n. 187/2012 ed operante ai sensi della L.R. 21/1996 - ed iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali;

- il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertifica e attesta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

  1. che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96 e dal Regolamento Regionale n. 4/2010 per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento, mantiene i requisiti strutturali e organizzativi che hanno dato luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2. che la Cooperativa risulta iscritta nel registro regionale delle società cooperative;
  3. che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96, dal Regolamento Regionale n. 4/2010 e dalla presente Convenzione per svolgere i ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;
  4. che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori;
  5. che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dall'imposta da bollo.

Si conviene e si stipula quanto appresso

ART. 1

La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del Gruppo Appartamento denominato "_____" per l'organizzazione e la gestione del Gruppo a favore dei minori in difficoltà destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta d'inserimento nei limiti della capacità ricettiva massima.

ART. 2

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Al servizio non possono accedere minori con disturbi psichiatrici certificati o comunque soggetti con caratteristiche diverse da quelli previsti esplicitamente dalla normativa in vigore.

Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento alla

autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative ecc) operative per la vita fuori dalla comunità.
Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere protratta fino al compimento del 21esimo anno, fermo restando che l'inserimento del minore in struttura avvenga prima del compimento del 18° anno e previa autorizzazione della Regione.

Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento deve acquisire la disponibilità scritta del giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore del suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del giovane presso il Gruppo.

Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del D.P.R. 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno di età.
Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

ART. 3

Il Gruppo Appartamento deve possedere i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore – Regolamento n. 4 del 15 marzo 2010.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 4

L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare, deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) degli equilibrati rapporti con la famiglia di origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) dei percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso

educativo finalizzato al rientro nel nucleo familiare e all'acquisizione di autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio. Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

L'Ente deve infine:

a) collaborare con le strutture amministrative territoriali competenti per attività di co-programmazione e realizzazione di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile;

b) potenziare l'attività tradizionale di reinserimento sociale dei minori attraverso sinergie con l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;

c) sviluppare, con i soggetti pubblici gestori della funzione socioassistenziale e gli altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, forme di collaborazione per l'accesso ai servizi proposti, destinati ai minori, attraverso Enti o soggetti idonei, mediante appositi protocolli operativi (min. 3).

ART. 5

L'organizzazione della vita quotidiana degli ospiti deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il personale previsto dalla normativa regionale in vigore – Regolamento n. 4 del 15 marzo 2010.

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure professionali previste dal Regolamento (non unità ausiliaria).

L'Ente Gestore può utilizzare, in casi eccezionali e motivati, preventivamente comunicati e autorizzati dalla Regione, forme di flessibilità (riduzione e /o diversa articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi. Una copia del documento dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali.
Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo.

[redacted]

L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale n. 23/2003.

ART. 6

L'Ente Gestore si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, vigenti per il settore e per la zona in cui il servizio viene prestato, nonché dagli accordi integrativi vigenti. Deve essere altresì assicurata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa, inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Devono inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta deve assolvere relativamente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L'Ente Gestore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.).

ART. 7

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. n. 448/88);
2. dal Giudice Tutelare;
3. dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
4. dal Centro Giustizia Minorile.

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 7 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente diverso dal Comune di residenza, tale ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente.
In caso di momentanea carenza della determina di presa in carico in capo al Comune di residenza per causa non dipendente dalla struttura di accoglienza, la retta verrà riconosciuta al soggetto erogatore del servizio, previa esibizione di provvedimenti amministrativi dell'Autorità Giudiziaria

Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del Codice civile che giustifichino l'inserimento e presa in carico da parte del Gruppo Appartamento. L'Ente Gestore si obbliga, in tal caso, a comunicare alla Regione Calabria – settore competente - il mancato avvio della procedura di presa in carico da parte del Comune di residenza dell'ospite trascorsi 45 giorni dall'ingresso del minore al fine di rendere noto lo stato dei fatti.

La retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, lo stesso, si impegna a collaborare con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. È assolutamente vietata la creazione di liste di attesa;
- comunicare, dopo 15 giorni, in caso della fuga del minore o trasferimento in casa, al Servizio Sociale che ha in carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- richiedere integrazione dei documenti, nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purché avvenuto nel rispetto della capacità ricettiva, agli Enti competenti (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni);

È fatto assoluto divieto ospitare minori in soprannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di funzionamento della struttura.
Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.
Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali territoriali titolari del caso) tramite PEC.

ART. 8

L'Ente Gestore deve garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura.
Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

[redacted]

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.
Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

ART. 9

Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

ART. 10

Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.
Il vestiario sarà decoroso, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

ART. 11

L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell''equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a) la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
b) l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
c) i registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.);
d) i fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativa ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria e del servizio sociale competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.

ART. 12

Per il servizio e le prestazioni che l'ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, per il periodo 01/01/202_ – 31/12/202_, si conviene il pagamento nel limite massimo dello stanziamento di bilancio (Capitolo U6201020301) che nell'annualità 202_ è pari ad €. _____
, delle seguenti somme:

a) € _____ quota massimale riconoscibile per il costo del personale;

b) € 30.000,00 quale contributo massimo concedibile per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A.;
c) una retta diaria di € 6,00 per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

I predetti importi, per come stabilito dalla presente convenzione, non potranno essere superati e saranno erogati nel limite della capienza del capitolo di bilancio e previa dettagliata rendicontazione.

ART. 13

La Regione, a norma dell'art 6 della legge n. 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:

- una 1^ rata anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, pari al 45%, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi;
- una 2^ rata, pari al 45%, verrà concessa a rendicontazione completa della 1^ erogata. Tale rendicontazione prevede:
  a. l'asseverazione a cura del Consulente del Lavoro e/o del commercialista di ciascun Ente gestore;
  b. la comunicazione relativa ai pagamenti e versamenti stipendiali, previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo Appartamento;
  c. la comunicazione relativa alla non cessione del credito;
  d. la comunicazione relativa alla non tracciabilità dei flussi finanziari;

- una 3^, pari al rimanente 10% a saldo della rendicontazione finale.

La prima rata verrà erogata previa verifica dei requisiti strutturali/organizzativi e solo dopo la presentazione del saldo dell'annualità precedente corredata da idonea e dettagliata documentazione.

A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità, per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n. 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti uffici regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2010;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti stipendiali, previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo;
- di non aver ceduto il credito ai sensi dell'art. 9 comma 5 L.R. n. 27/2015;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

- l'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi appartamento adotteranno un format unico di registro presenze);
- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del servizio, ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente legenda: **P**- presente - **A**- assente -.

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane; tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori regione, la spesa dovrà esser sostenuta dal comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a) b) c) dell'articolo 12. Mensilmente, l'Ente Gestore fatturerà direttamente al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai comuni di altre Regioni dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

ART. 14

La presente convenzione ha valenza annuale fino alla data del 31 dicembre 202_, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96 e dal Regolamento Regionale n. 4/2010, autocertificati dagli Enti Gestori e verificati dagli uffici del Settore Politiche Sociali e, a seguito di esito positivo dei controlli, viene rinnovata entro tre mesi dalla scadenza.
Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà disposto diversamente.

ART. 15

I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.
La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.
Qualora nel corso di ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.
Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.
Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.
Trascorso inutilmente detto termine, le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con PEC o lettera raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a) quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b) quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c) quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente gestore;
d) impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
e) interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili all'Ente Gestore.

ART. 16

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

ART. 17

Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

ART. 18

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 del presente disciplinare e del ricorso agli ammortizzatori sociali ivi compresi quelli in deroga si definiscono i seguenti principi:

- le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 non spettano quando il Gruppo appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 non spettano quando il Gruppo Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex legge 223/1991) o sospesi (es. Cig);
- i Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di Cassa Integrazione consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.

La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge) da un consulente del lavoro e/o commercialista.

ART. 19

L'Ente Gestore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Ente gestore è il/la Sig./Sig.ra _____

ART. 20

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.

Per l'Ente Gestore
Il R. L.

Per la Regione
Il Dirigente Generale

[redacted]

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 8 novembre 2000 , n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Vigente al : 3-1-2023

Capo I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA

INTEGRATO DI INTERVENTI E

SERVIZI SOCIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Principi generali e finalita')

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita'

dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.
(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita'. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi

dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate.

Art. 3.
(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali).
1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di genere.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche' le aziende unita' sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' della

presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralita' di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.
(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunita', fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennita' considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennita' spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore

individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5.
(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta', gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonche' il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualita', avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualita' e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresi', sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al comma 3, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti piu' funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalita' stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo

modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti gia' trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attivita':
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonche' delle attivita' assistenziali gia' di competenza delle province, con le modalita' stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attivita' degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalita' fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unita' sanitarie locali per le attivita' socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualita' e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7.
(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita' definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali piu' rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.
(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione

dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita', di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalita' per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.
(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonche' dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.
(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalita' per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalita' giuridica pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonche' di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilita' della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attivita' di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza,

efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attivita' di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilita' di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) prevedere la possibilita' di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.
(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione e' rilasciata in conformita' ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente

legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalita' per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12.
(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonche' i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2,

lettera a), sono definiti dall'universita' ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarieta' sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalita' di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attivita' formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13.
(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con i Ministri interessati, e' adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita' agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalita' del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonche' le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita' di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E

SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.
(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. (3) (5) ***((6))***

3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le

modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanita' e per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalita' di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantita' di popolazione, classi di eta' e incidenza degli anziani, valutando altresi' la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 e' riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanita', realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attivita' di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale e al Ministro della sanita' in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o piu' regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al

comma 2, il Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.
(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilita' familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilita' e la solidarieta' fra generazioni, di sostenere le responsabilita' genitoriali, di promuovere le pari opportunita' e la condivisione di responsabilita' tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorita':
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternita' e della paternita' responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialita', anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficolta', di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilita' del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti piu' impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilita' di cura durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilita' individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficolta', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficolta' economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficolta' di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti e' a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali e' riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilita' di cura. I comuni possono, altresi', deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonche' tariffe ridotte per l'accesso a piu' servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalita' in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17.
(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.
(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonche' delle risorse ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;
c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla

presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.
(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalita' per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre risorse della comunita';

g) le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e' volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20
Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione

economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge

finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.(1) ***((2))***

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 271) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013."

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI

E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22.
(Definizione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui

all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla poverta' e riordino
degli emolumenti economici

assistenziali

Art. 23.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))

Art. 24.
(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidita' civile, cecita' e sordomutismo)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilita', e' cumulabile con l'indennita' di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a cui fare afferire indennita' e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennita' per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per consentire assistenza e

sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita' afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilita', totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita' grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita' puo' essere concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non cumulabili:
3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennita' di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennita' gia' percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita';
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata

dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione delle modalita' per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25.
(Accertamento della condizione economica del richiedente)
1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26.
(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)
1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione". 2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione

sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresi' della collaborazione di esperti e puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.
(Interventi urgenti per le situazioni
di poverta' estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di poverta' estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilita' sociale nonche' le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalita' e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento

dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalita' per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.
(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unita' di personale dotate di professionalita' ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonche' in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalita' di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.
(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento

Tipologia di servizio residenziale per i minori:

Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96)

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 marzo 2010

Si assegna il numero _**4**___ *della serie dei*

Regolamenti regionali dell'anno __**2010**_

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 10 SS *del* 31 marzo 2010

GIUNTA REG

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:

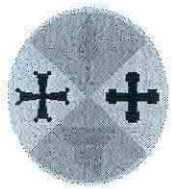

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

Tipologia di servizio residenziale per minori:

GRUPPI APPARTAMENTO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ex legge regionale 21/96).

ALLEGATO A

MARZO 2010

INDICE

1 Premessa 2
2 Denominazione 2
3 Tipologia 2
4 Definizione 2
5 Finalità 2
6 Utenza 3
7 Modalità di Accesso 3
8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici 4
8.1 Requisiti strutturali 4
Ubicazione 4
Articolazione di ambienti e spazi 4
Capacità ricettiva 5
8.2 Requisiti impiantistici 5
8.3 Requisiti organizzativi 5
Apertura 5
Programma delle azioni e degli interventi 5
Personale impegnato e funzioni 5
Regolamento interno e carta dei servizi 6
Programma delle azioni e degli interventi 7
8.4 Requisiti soggettivi 7
9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti 8
10 Vigilanza 8
11 Risorse Finanziarie 8
12 Disposizioni Finali 8

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei Gruppi Appartamento.
Tali standard nascono dall'esperienza maturata in questi anni in Calabria conseguentemente all'approvazione della Legge Regionale n° 21/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
A seguito di tale esperienza, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dal Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.
I requisiti sono stati distinti in: strutturali, organizzativi e funzionali, soggettivi.

2 Denominazione

Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96).

3 Tipologia

Forma comunitaria di accoglienza familiare di tipo residenziale, con dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative di tipo familiare.

4 Definizione

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi.

5 Finalità

Il Gruppo Appartamento ha tra le proprie finalità:

- garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
- agevolare nel minore relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno,
- consentire al minore un'evoluzione completa e positiva della personalità;
- predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con

aziende e datori di lavoro;
- percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

6 Utenza

Possono essere ospitati nelle strutture:
- minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
- minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) ex art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa e che al momento dell'inserimento non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, per un massimo di 1 minore a Gruppo Appartamento, purchè vi sia disponibilità di posto.

7 Modalità di Accesso

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento può essere disposta:
- dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
- dal Giudice Tutelare;
- dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, devono contattare direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:
1. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
2. Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel Gruppo.
Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione, così come indicato nella convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.
Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.
Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso).

8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici

8.1 Requisiti strutturali

I requisiti strutturali per il Gruppo Appartamento sono quelli previsti per gli alloggi destinati alla civile abitazione.
- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;

Ubicazione

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato:
- nel centro abitato o in zone di facile accesso mediante ricorso ai mezzi di trasporto pubblico;
- in zone ben collegate con le sedi scolastiche ed sevizi essenziali (servizi sociali, sanitari);
- in zone ben collegate con i servizi generali (cinema, luoghi di aggregazione, centri sportivi, luoghi di culto ecc.).

Articolazione di ambienti e spazi

Nel Gruppo Appartamento gli spazi devono risultare adeguati al numero dei minori ospitati ed articolati in base alle attività funzionali relative alla normale convivenza, anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche dei minori stessi.
Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità (ludiche, di studio, di privacy) dei minori ospiti.
In particolare:
- devono consentire spazi e momenti individuali e di privacy;
- devono consentire attività comuni;
- devono essere presenti arredi, attrezzature ed ausili idonei alla tipologia ed al numero degli utenti.

Deve essere prevista una zona pranzo; una zona soggiorno; una zona cucina e dispensa.
Le camere da letto devono avere una capienza di 2/3 posti letto.
La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. Al fine di fornire al minore un contesto di vita relazionale di tipo familiare, la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.
I servizi igienici, rispondenti agli standard di civile abitazione, devono essere in numero adeguato alle esigenze degli ospiti presenti e nel numero minimo di 1 servizio igienico ogni 4 minori.

Capacità ricettiva

Massimo 7 minori prevalentemente dai 12 ai 18 anni. Restano in vigore eventuali autorizzazioni al funzionamento già emesse per un numero inferiore di utenti.

8.2 Requisiti impiantistici

Gli impianti devono essere muniti di certificazione di esecuzione lavori a regola d'arte come previsto dalle normative vigenti per l'ottenimento del certificato di agibilità per gli alloggi di civile abitazione.
La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fermo restando che trattasi di civile abitazione.

8.3 Requisiti organizzativi

Apertura

Il servizio è erogato 24 ore su 24.

Programma delle azioni e degli interventi

Il servizio deve dotarsi di:

- registro degli ospiti in cui vengono individuati i nominativi dei minori che dovrà essere sistematicamente aggiornato;
- programma generale delle attività.
- PEI progetto educativo individualizzato. Tale Progetto deve contenere le metodologie e gli obiettivi di carattere educativo e formativo finalizzati all'acquisizione di uno stato di maggiore maturità del minore e di una maggiore responsabilizzazione in un progetto di vita che coinvolga il nucleo familiare d'origine ove possibile, in una prospettiva che vede il ritorno del minore nello stesso. Deve inoltre prevedere, la modalità e frequenza dei rapporti con la famiglia di origine, eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, l'esecuzione di eventuali terapie mediche e psicologiche prescritte per il minore dai servizi socio-sanitari.

Personale impegnato e funzioni

Coordinatore responsabile della struttura

Deve essere garantita la funzione di coordinamento delle attività del servizio.
Il Coordinatore responsabile preposto alla struttura, individuato tra il personale previsto in pianta organica, oltre alle funzioni previste dal proprio ruolo, avrà anche il compito di:

- tenere rapporti con gli Enti invianti;
- coordinare l'attività degli operatori impegnati nella struttura;
- collaborare alla formulazione e realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- trasmettere semestralmente al Giudice Tutelare ove ha sede la struttura, l'elenco di tutti i minori ospitati ai sensi dell'art. 9, legge n°184/83;
- promuovere e valutare la Qualità del servizio;
- monitorare e documentare le esperienze;
- assicurare la regolare tenuta del registro delle presenze e il corretto aggiornamento della cartella personale e sanitaria del minore;

- raccordare tra loro i servizi educativi, sociali e sanitari;
- collaborare con le famiglie di origine, ove possibile, e con la comunità locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio;
- comunicare ammissioni e dimissioni.

Personale

In ogni Gruppo Appartamento è utilizzato il seguente personale in organico:

a) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:
   - titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
   - Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione;
   - Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

   Gli educatori attualmente presenti nella pianta organica dei Gruppi Appartamento già convenzionati con una differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), che è stata determinata da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.
b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica con la medesima qualifica.
c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo. Solo per il personale già in servizio prima del 31/12/2005, resta in atto il rapporto di lavoro a tempo pieno nelle modalità previste nella convenzione in vigore a quella data;
d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

Possono essere impiegati volontari mediante apposite convenzioni con organizzazioni regolarmente riconosciute ai sensi delle vigenti normative, e/o addetti al servizio civile volontario. Gli stessi devono essere provvisti di adeguata formazione e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di particolari necessità, il Gruppo Appartamento può avvalersi del supporto di professionisti del campo psicologico, neuropsichiatrico-infantile, pedagogico, e dei servizi socio-sanitari garantiti dalle strutture del sistema sanitario nazionale o dalle strutture convenzionate.

Regolamento interno e carta dei servizi

Deve essere adottato un regolamento interno della struttura
Devono essere pianificate le procedure per la pulizia quotidiana degli ambienti e delle attrezzature presenti nel Gruppo Appartamento.
Nell'ambito dei servizi erogati, l'equipe operatori deve definire obiettivi e strategie gestionali di carattere generale che interessano l'attività complessivamente svolta e garantire la definizione degli obiettivi specifici per ogni singolo intervento.

In tutte le fasi di erogazione del servizio devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare l'integrazione con altri servizi socio-sanitari e sociali del territorio.
Deve inoltre essere attivato un rapporto di collaborazione specifico con la ASP che permetta di usufruire di risorse specialistiche.
In tutte le fasi di erogazione del servizio, l'organizzazione del Gruppo Appartamento deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo di risorse del territorio quali i centri di aggregazione, cinema, laboratori teatrali, associazioni di volontariato ecc.
I dati dei minori e del personale devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe e informazioni sanitarie. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.
Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a - l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;

b - I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

Il Gruppo Appartamento deve adottare obbligatoriamente la Carta dei Servizi, secondo quanto contenuto all'art. 13 della L. n°328/2000.

Programma delle azioni e degli interventi

Devono essere definiti i tempi in cui verificare l'andamento del progetto individuale. Tale verifica deve coinvolgere tutti gli operatori che seguono il minore ed il referente dei servizi sociali sul territorio.
L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze ed i ritmi di vita di ciascun minore (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipare alle attività organizzate ecc).
Il Gruppo Appartamento deve assicurare un ambiente accogliente e familiare ai minori ed incoraggiare lo sviluppo armonico della personalità, sia all'interno che nei rapporti con l'esterno.
Deve essere garantita all'ospite la possibilità di personalizzare gli spazi ed i ritmi. Tale possibilità deve essere assicurata a tutti gli ospiti in eguale modo, nel rispetto comunque degli spazi, ritmi ed arredi destinati agli altri ospiti.
Devono essere organizzati momenti di verifica con riunioni periodiche con la partecipazione congiunta di tutti gli operatori e i minori.
Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e condivise con il gruppo di ospiti.

8.4 Requisiti soggettivi

I Rappresentati Legali e gli Amministratori obbligatoriamente devono:

- non aver riportato condanne penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- non avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali o procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie;
- non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale divenute definitive;
- non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 626/1994 e s.m. i.;
- non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione della legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;

- osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, disabilità e tutela delle categorie protette ove applicabili;
- osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione di essa;
- non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
- non avere mai avuto procedimenti per la produzione di documenti falsi ed autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione di servizi o prestazioni.

Il Rappresentante Legale ha l'obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura; egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente in materia.

9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento viene confermata l'autorizzazione al funzionamento già emessa ai Gruppi Appartamento, ai sensi della L.R. n° 5/1987 e del relativo regolamento attuativo, operanti ai sensi della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e contestualmente si riconoscono accreditate direttamente dalla Regione Calabria le strutture già convenzionate per la tipologia di cui al presente documento.
I rapporti tra l'Ente Gestore e la Regione dovranno essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale ed allegato al presente documento.

10 Vigilanza

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando che eventuali modifiche apportate dall'Ente Gestore ai requisiti approvati con il presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione Calabria Settore Politiche Sociali.
Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

11 Risorse Finanziarie

Le risorse impegnate su tale procedura risultano disponibili sul capitolo 62010203 del bilancio corrente.
I rapporti regolamentari per i servizi da prestare saranno più dettagliatamente definiti nelle procedure con apposita convenzione, il cui schema tipo è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

12 Disposizioni Finali

Le disposizioni fissate nel presente Regolamento rispettano quanto stabilito dall'Art. 36 comma 1 della L.R. n° 23/2003.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE GRUPPI APPARTAMENTO

Premesso che la Regione Calabria, con propria Legge Regionale n° 18 dell'11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/1996, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

Visto il Regolamento Attuativo approvato con DGR n° _____

L'anno_____ addì _____ del mese di _____

TRA

Regione Calabria "Dipartimento n° 10 – Settore Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, Volontariato e Terzo Settore", rappresentata dal Dirigente del Settore Dott._____ nato a _____ il _____

E

_____(Ente Gestore) rappresentato/a dal legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F.

VISTO

1) L'art. 23 del D.P.R. n° 616/77;
2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1986 e successive modificazioni e integrazioni;
3) La Legge Regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;

CONSIDERATO

- che _____ *(Ente Gestore)* con sede legale in _____ alla Via _____ P.I. _____ gestisce un Gruppo Appartamento denominato _____ ubicato in _____ alla Via _____ in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n°_____ del _____ rilasciata da _____ e iscritto all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali della Regione Calabria,
- che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente convenzione, autocertifica, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:
    - che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento *(indirizzo sede)* mantiene i requisiti strutturali e organizzativi, che hanno dato luogo all'autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente convenzione per svolgere i ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;
    - che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia all'interno che all'esterno della Comunità e che copia della stessa verrà trasmessa entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione al Settore Politiche Sociali.
- che il Rappresentante Legale con la sottoscrizione della presente convenzione autocertifica che l'Ente Gestore *è / non* è una Onlus e quindi *è esente / non è esente* dall'imposta di bollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del/della _____ (che successivamente sarà chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione del Gruppo Appartamento _____ a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) ex art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purchè al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 2 - Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, salvo i casi già esistenti di autorizzazione al funzionamento per un numero inferiore, prevalentemente dai 12 ai 18 anni o anche oltre, da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento all'autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative, ecc.) operative per la vita fuori dalla comunità. Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento dovrà acquisire la disponibilità scritta del/la giovane adulto/a che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore dal suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del/la giovane presso il Gruppo. Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex art. 28 del D.P.R. 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il

compimento del 18° anno d'età.
Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

Art. 3 - Il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione, deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite dei familiari.
L'appartamento che ospita il Gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.
Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.
L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – L'Ente Gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.
In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;

3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso educativo finalizzato al rientro nel suo nucleo familiare e all'acquisizione di un'autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.

Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile, la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

Art. 5 - L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al

modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria UNEBA, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

a) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:

- titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
- Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione ;
- Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori già dipendenti alla data del 31/12/2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica purchè abbia la medesima qualifica e ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa

e della sala pranzo. Solo per il personale già in servizio prima del 31/12/2005, resta in atto il rapporto di lavoro a tempo pieno nelle modalità previste nella convenzione in vigore a quella data;

d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in casi di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari ed interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore si impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del C.C.N.L. di categoria UNEBA o altro equipollente.

E' ammesso l'utilizzo di volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.

L'Ente Gestore dovrà redigere un regolamento di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale regolamento dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitaria; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi.

Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto regolamento

di gestione, purchè compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento attuativo.

L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n° 23/2003.

Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. dal Giudice Tutelare;
3. dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 6 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento

amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc.) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in carico il minore e per conoscenza al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di liste di attesa.
- nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purché avvenuto nel

rispetto della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinché gli Enti preposti integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni).

- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in sovrannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso) tramite fax.

Art. 7 - L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con l'ASL del territorio in cui risiede la struttura.

Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.

Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria

regionale vigente.

Art. 8 - Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie presenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

Art. 9 - Il vestiario, gli effetti personali e i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.
Il vestiario sarà decoroso, moderno, adatto al clima ed alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

Art. 10 - L'Ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.
Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a - la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;

b - l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;

c - I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

d – i fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità Giudiziaria.
L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e

al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.
In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale competente, ad una adeguata sistemazione degli stessi.

Art. 11 - L'Ente Gestore è obbligato ad assicurare con adeguata copertura assicurativa i rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia all'interno che all'esterno del Gruppo Appartamento.

Art. 12 - Per il servizio e le prestazioni che l'Ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento delle seguenti somme:

a) € _____ quota massimale riconoscibile per il costo del personale;
b) € _____ quale contributo per la copertura delle spese di gestione;
c) Una retta diaria di € _____ per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

Art. 13 - La Regione, a norma dell'articolo 6 della legge n° 21 dell'8.8.1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in due rate semestrali anticipate, il cui importo verrà stabilito dal Settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi.
A consuntivo, l'Ente Gestore dovrà esibire una documentata contabilità da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo cosi ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.
Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente Gestore (con allegato documento

d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo Appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo e di avere corrisposto ai lavoratori tutte le somme loro spettanti.
- l'elenco dei minori accolti nel corso dell'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi Appartamento adotteranno un format unico di registro presenze).
- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel gruppo appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo la sede di prestazione del servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno considerati come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli presenza dovranno rispettare la seguente legenda:

- P – presente
- A – assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori Regione, la spesa dovrà essere sostenuta dal Comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a), b) e c) dell'articolo 12. Mensilmente l'Ente Gestore fatturerà direttamente al

Comune di residenza, inviandone contestualmente copia al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale;
- nel caso in cui, per realizzare una semplificazione delle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

L'adeguamento del corrispettivo stabilito per la copertura dei costi del personale seguirà i parametri del C.C.N.L. applicato. Nel caso in cui durante il triennio dovesse verificare un aumento contrattuale si terrà conto dell'eventuale aumento del costo massimale del personale che ciò potrebbe determinare, dietro la presentazione della necessaria documentazione da parte dell'Ente gestore.

Il contributo stabilito per la copertura dei costi fissi di gestione e della retta diaria saranno adeguate annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

Art. 14 - La Regione Calabria, qualora si verificasse nel Gruppo Appartamento, per un periodo di 6 (sei) mesi, una riduzione delle presenze dei minori al di sotto delle 4 unità, procederà ad una valutazione congiunta delle motivazioni che hanno determinato tale riduzione, adottando, ove possibile, conseguenti misure anche di natura amministrativa.

Art. 15 - La presente convenzione ha durata di 3 anni ed entra in vigore il _____.

Può essere disdetta almeno sei mesi prima della scadenza naturale da una delle due parti con lettera raccomandata R.R.

In caso di mancato rinnovo, o di eventuale disdetta, gli ospiti restano alle condizioni in atto

finché l'Autorità Giudiziaria non avrà diversamente provveduto.

Articolo 16 – I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto nella presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettera raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

a. quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b. quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c. quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente Gestore.

Art. 17 – Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

Art. 18 – Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

Art. 19 – Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo Regolamento Attuativo approvato dalla Giunta Regionale.

PER L'ENTE GESTORE	PER LA REGIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE	IL DIRIGENTE DI SETTORE
_____	_____

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 MAR. 2010

LOIERO

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

N. 248

Estratto del processo verbale della seduta del 18 MAR. 2010

OGGETTO: L.R. N° 23/03 art. 11 comma d.
Regolamenti Attuativi strutture residenziali per minori a rischio (Gruppi Appartamento, Comunità Educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento, Comunità educative per minori disadattati sociali).

Inviata al Dipartimento
Lavoro
il

Inviata al
Consiglio Regionale
Il

Inviata alla
Corte dei Conti
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Agazio LOIERO Presidente		X
2	Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
	e gli Assessori	======	======
3	Carmela FRASCA'	X	
4	Silvestro GRECO	X	
5	Daminano GUAGLIARDI	X	
6	Luigi INCARNATO	X	
7	Mario MAIOLO	X	
8.	Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
9.	Piero AMATO	X	
10.	Francesco SULLA	X	
11.	Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N_____ del _____

Cap._____Bilancio _____

STANZIAMENTO Euro _____
VARIAZIONI + O - Euro _____
TOTALE Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI Euro _____
DISPONIBILITÀ Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro _____
IMPEGNO N. _____DEL._____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata in data 11/02/2003 finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune;

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale della Calabria con Delibera n. 511 del 08/08/2009 ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria 2007/2009;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dell'approvazione del Piano diventa necessario avviare il completamento della riforma del sistema in atto, procedendo alla definizione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11 comma d della L.R. N° 23/03;

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità;

CONSIDERATO CHE

attualmente nella Regione Calabria sono in corso attività di tipo socio-assistenziale di tipo residenziale per minori a rischio, differenziati secondo la seguente articolazione e in base alle seguenti disposizioni normative:

- gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.i.;
- comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti sul territorio calabrese;

CONSIDERATO CHE:

- la promozione sul territorio delle attività socio-assistenziali, innovative ed avanzate, resa possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire elementi di conoscenza indispensabili per la futura e più completa programmazione regionale dei servizi stessi, di cui alla L.R. N° 23/2003;
- le linee di regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto complete di schema di convenzione per l'espletamento operativo del servizio reso agli ospiti, sono state elaborate e concertate con gli Enti Gestori dei servizi oggetto della presente deliberazione;
- per le strutture già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nei capitoli 62010203 del bilancio corrente (per i gruppi appartamento) e 4331105 del bilancio corrente (per le altre strutture);

Su conforme proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Politiche Sociali;

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti Regolamenti attuativi con le relative documentazioni allegate e più precisamente:
   a) Regolamento attuativo Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento per le strutture già esistenti e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   b) Regolamento attuativo Centri comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   c) Regolamento attuativo Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   d) Regolamento attuativo comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Regionale "*Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato*" per l'attuazione degli atti conseguenti e la relativa stipula delle Convenzioni per le strutture già operanti, con decorrenza dalla data di scadenza delle convenzioni in essere;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul BUR Calabria e sul sito internet della Regione.

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento

Tipologia di servizio residenziale per i minori:

Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 marzo 2010

Si assegna il numero _7___ *della serie dei*

Regolamenti regionali dell'anno __2010_

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 10 55 *del* 31 marzo 2010

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

Tipologia di servizio residenziale per minori:

COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

ALLEGATO D

MARZO 2010

INDICE

1 Premessa 3
2 Denominazione 3
3 Tipologia di utenti 3
4 Capacità ricettiva 3
5 Tipologia di servizi 3
6 Requisiti Strutturali 4
6.1 Rispondenza ai requisiti di legge e ubicazione 4
6.2 Sicurezza negli ambienti di lavoro 4
6.3 Spazi 4
6.3.1 Camere da Letto 4
6.3.2 Cucina 4
6.3.3 Bagni 4
6.3.4 Stanza per la terapia, colloqui, incontri utenti/genitori 4
6.3.5 Ufficio operatori 5
6.3.6 Altri spazi interni ed esterni 5
6.3.7 Spazi esterni 5
6.3.8 Accessibilità e barriere architettoniche 5
7 Requisiti del personale 5
7.1 Trattamento economico 6
7.2 Deontologia 6
8 Requisiti organizzativi 6
8.1 Servizio residenziale 6
8.1.1 Modalità di presa in carico e dimissione 6
8.1.2 Progetto quadro 6
8.1.3 Progetto di intervento individualizzato 6
8.1.4 Documentazione 7
8.1.5 Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie 7
8.1.6 Protezione dei dati personali e documentazione 7
9 Requisiti di ordine generale 7
10 La Carta dei servizi 8
11 Diritti del minore 8
12 Vigilanza 8
13 Documenti da trasmettere per richiedere l'autorizzazione 9
14 Accreditamento 9
14.1 Formazione 9

14.2 Soddisfazione utente e verifica clima interno 10
14.3 Progetto di intervento individualizzato 10
14.4 Procedure emergenze 10
14.5 Report annuale 10
14.6 Rete 10
14.7 Risorse Finanziarie 10
15 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti 11

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali.

Tali standard nascono dalla sperimentazione avviata ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003. A seguito di dette sperimentazioni, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dal Settore Politiche sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

I requisiti sono stati distinti in: strutturali, funzionali, organizzativi e soggettivi.

2 Denominazione

Comunità educativa per minori disadattati sociali.

3 Tipologia di utenti

Le prestazioni socio-assistenziali vengono erogate a minori disadattati sociali, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle Autorità Giudiziarie e provenienti da tutta Italia. Nello specifico, 3 posti sono riservati a minori provenienti dall'area penale.

4 Capacità ricettiva

La ricettività residenziale può variare da un minimo di 6 posti ad un massimo di 7.

5 Tipologia di servizi

La Comunità fornisce sevizi al fine di:

- creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali, a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera;
- favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
- attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

6 Requisiti Strutturali

6.1 Rispondenza ai requisiti di legge e ubicazione

La struttura, ai sensi del Decreto Ministeriale 308/2001, deve ottemperare ai requisiti di agibilità richiesti per le civili abitazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; essa, inoltre, deve essere ubicata in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite dei familiari.

6.2 Sicurezza negli ambienti di lavoro

La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.3 Spazi

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nello stesso tempo, alle necessità del lavoro terapeutico-riabilitativo il quale deve poter contare su adeguati spazi comuni all'interno della struttura.

La superficie interna del servizio residenziale, ad esclusione delle camere da letto, dei servizi igienici e della cucina, non può essere inferiore a 10 mq. per ogni minore autorizzato. Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati. sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.

Le stanze da letto devono essere singole (min. 9 mq.) oppure doppie (min. 14 mq.) e la disposizione dei letti deve garantire un'adeguata personalizzazione degli spazi. Ogni minore, inoltre, deve avere a disposizione un armadio personale per il proprio vestiario. La struttura deve disporre, inoltre, di una camera per l'operatore socio-educativo in servizio notturno.

6.3.1 Camere da Letto

Le stanze da letto devono essere singole (min. 9 mq.) oppure doppie (min. 14 mq.) e la disposizione dei letti deve garantire un'adeguata personalizzazione degli spazi. Ogni minore, inoltre, deve avere a disposizione un armadio personale per il proprio vestiario. La struttura deve disporre, inoltre, di una camera per l'operatore socio-educativo in servizio notturno.

6.3.2 Cucina

La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti e deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 155/1997 in materia di igiene degli alimenti attraverso l'utilizzo del sistema HACCP.

6.3.3 Bagni

La struttura deve disporre di due bagni (entrambi con vasca e/o doccia e bidet) di cui almeno uno accessibile a soggetti portatori di handicap. La struttura deve disporre, inoltre, di un bagno a disposizione del personale che vi opera e/o degli adulti che possono far visita ai minori.

6.3.4 Stanza per la terapia, colloqui, incontri utenti/genitori

La struttura deve essere dotata di almeno una stanza con un *setting* adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari.

6.3.5 Ufficio operatori

La struttura deve disporre di una stanza ad esclusivo utilizzo dell'équipe, ad accesso debitamente controllato ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, dove conservare la documentazione relativa ai minori ospiti.

6.3.6 Altri spazi interni ed esterni

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità del lavoro terapeutico-riabiliativo il quale deve poter contare su adeguati spazi comuni all'interno della struttura (sala da pranzo, salone, stanza dei giochi, laboratori, ecc.)

6.3.7 Spazi esterni

Sempre ai fini del lavoro terapeutico-riabilitativo, la struttura deve disporre di spazi esterni attrezzati, al netto dei parcheggi e della viabilità carrabile, di almeno 10 mq. per ogni minore autorizzato. sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.

6.3.8 Accessibilità e barriere architettoniche

L'accessibilità a soggetti portatori di handicap fisico deve essere garantita, oltre che al bagno, almeno agli spazi comuni, alla zona pranzo e ad una camera da letto.

7 Requisiti del personale

- n. 5 educatori a tempo pieno. Tali figure devono essere in possesso del diploma conseguito a seguito di corsi regionali triennali di formazione specifica, oppure del diploma universitario di Educatore professionale, oppure del diploma di laurea di Educatore professionale o di altro titolo equipollente, oppure del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione o di altro titolo equipollente. Nel caso in cui, nelle strutture già operanti alla data di approvazione del presente documento ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003 , tale personale non fosse in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.
- n. 1 assistente sociale/coordinatore, a tempo pieno;
- n. 1 psicologo, part-time;
- n. 2 ausiliari, part-time.

Per le strutture sperimentali già operanti ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge Regionale n°23/2003 viene mantenuto il personale già in organico, purchè ciò non comporti un aggravio di spesa rispetto a quanto già pattuito in convenzione.

Nel caso in cui, nelle strutture già operanti alla data di approvazione del presente documento ai sensi della DGR n. 632/2007, il personale educatore non fosse in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento attuativo, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Per quanto riguarda le figure specialistiche sanitarie (neuropsichiatra, pediatra, ginecologo, ecc.) verranno utilizzati i servizi sanitari territorialmente competenti. Al fine di agevolare l'acceso a tali servizi, verranno stipulati appositi protocolli di intesa tra il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria e le ASP competenti per territorio.

7.1 Trattamento economico

L'Ente gestore deve applicare al personale di cui ai precedenti punti, i trattamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

7.2 Deontologia

Gli operatori del Centro devono sottoscrivere un codice deontologico a cui devono attenersi nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi.

8 Requisiti organizzativi

8.1 Servizio residenziale

8.1.1 Modalità di presa in carico e dimissione

Le richieste di ammissione al Centro verranno valutate fra gli operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e l'équipe della struttura. Le richieste dovranno essere corredate da:

a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Il Servizio inviante dovrà accompagnare la richiesta di ammissione con una relazione sociale dalla quale si evinca la compatibilità della problematica dell'utente con la tipologia della struttura;
b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà contenere anche l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria;
c) Relazione psico-sociale ed anamnesi familiare;
d) Documentazione sanitaria e scolastica;
e) Altra documentazione utile alla definizione del programma di intervento individualizzato.

La dimissione del minore verrà valutata fra gli operatori dei Servizi territoriali titolari del caso e l'equipe della struttura, qualora si valuti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di intervento individualizzato oppure al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 4 della legge 149/2001. In ogni caso, l'affidamento alla struttura cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto.

8.1.2 Progetto quadro

Nel fascicolo di ogni minore deve essere presente il relativo Progetto Quadro elaborato, in collaborazione con la struttura, dai Servizi invianti cui spetta la titolarità e la responsabilità dello stesso. In esso devono essere definiti gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.

8.1.3 Progetto di intervento individualizzato

La struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

8.1.4 Documentazione

La struttura è obbligata alla tenuta ed all'aggiornamento della seguente documentazione:

a) fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto quadro, il progetto d'intervento individualizzato, le relazioni psico-sociali, da documentazione sanitaria, la documentazione scolastica, ecc.;

b) fascicolo personale per ogni operatore con tutta la documentazione di legge;

c) registro delle presenze del personale;

d) registro delle presenze dei minori, sul quale dovranno essere annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

8.1.5 Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie

La struttura deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità Giudiziarie previste dalla legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001.

8.1.6 Protezione dei dati personali e documentazione

I dati dei minori devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

9 Requisiti di ordine generale

Non possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura gli Enti gestori:

- che non posseggono una struttura aziendale finanziariamente idonea all'erogazione del servizio. L'ente gestore deve dimostrare di possedere, in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari precedenti la richiesta, un fatturato minimo specifico pari, almeno, al costo massimale riconosciuto annualmente dalla Regione Calabria (costo del personale + costi di gestione); sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.
- che non hanno un'esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture residenziali per minori convenzionate con una Pubblica amministrazione; sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

o che sono legalmente rappresentati da una persona:

- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- che ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Calabria;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 626/1994;
- che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

10 La Carta dei servizi

Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza dei servizi erogati, la struttura deve adottare una Carta dei servizi ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, che deve essere preventivamente approvata dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Calabria.

11 Diritti del minore

La struttura deve sviluppare una particolare attenzione alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia nella sua interezza e, fra gli altri, agli articoli: 3) superiore interesse del minore; 9) tutela del minore in caso di allontanamento; 12) diritto del minore di esprimersi sui procedimenti che lo coinvolgono; 13) libertà di espressione; 14) libertà di pensiero, coscienza e religione; 15) tutela della sua sfera privata; 16) tutela dei diritti dei genitori; 17) protezione da violenza ed abusi; 20) affidamento ed adozione; 24) diritto alla salute; 25) indirizzi educativi.

12 Vigilanza

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

13 Documenti da trasmettere per richiedere l'autorizzazione

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, gli Enti gestori devono presentare al Comune dove è ubicata la struttura apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- Planimetria locali e Certificato di agibilità;
- Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante di aver adempiuto agli obblighi che derivano dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante di aver adempiuto agli obblighi che derivano dall'applicazione del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
- Elenco del personale in forza alla struttura con indicazione della qualifica, delle ore mensili e del tipo di contratto applicato.

14 Accreditamento

Il presente documento definisce i criteri per l'accreditamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi della Regione Calabria.

Tali standard nascono dalla sperimentazione di appositi Centri approvati in precedenza con D.G.R. 632/2007. A seguito di dette sperimentazioni, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dalla Settore Politiche sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

Con l'accreditamento si riconosce ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire prestazioni o servizi che possono essere compensati con l'impiego di risorse pubbliche, a differenza dell'autorizzazione al funzionamento che riconosce alla struttura la possibilità di operare fornendo liberamente al cittadino i servizi e le prestazioni dichiarate.

Le funzioni concernenti l'accreditamento, così come quelle concernenti l'autorizzazione al funzionamento di cui al presente regolamento, sono attribuite ai Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii.

Per essere accreditato dal Comune, la Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi della Regione Calabria deve, innanzitutto, essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal medesimo Comune. La Comunità deve possedere, inoltre, un sistema di gestione e documentazione della qualità in grado di rispondere ai requisiti appresso indicati:

14.1 Formazione

L'Ente gestore deve pianificare interventi formativi sui bisogni del personale in funzione degli obiettivi del servizio. Tale formazione deve essere documentata anche ai fini dell'eventuale ri-

conoscimento dei crediti formativi. I percorsi formativi, sia individuali che di gruppo, devono fornire agli operatori strumenti utili per comprendere la complessa realtà della Comunità in funzione dei bisogni specifici.

14.2 Soddisfazione utente e verifica clima interno

L'Ente gestore dovrà mettere in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione del minore, della famiglia (dove possibile) e del committente. Dovranno essere messi in atto, inoltre, momenti di verifica sul "clima" all'interno della Comunità, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un contesto relazione e di cura caratterizzato da familiarità e affettività fra i minori e fra questi e gli adulti.

14.3 Progetto di intervento individualizzato

Così come richiesto la struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

14.4 Procedure emergenze

L'Ente gestore dovrà descrivere nel progetto generale le procedure per la gestione delle emergenze (fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, ecc.)

14.5 Report annuale

L'Ente gestore dovrà redigere un report annuale di valutazione quantitativa-qualitativa dei risultati raggiunti.

14.6 Rete

La struttura dovrà svolgere attività di rete con gli atri Servizi del territorio in modo da facilitare lo scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni.

14.7 Risorse Finanziarie

I rapporti tra l'Ente gestore ed il Comune, dovranno essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema che sarà approvato dalla Giunta Regionale in apposito Regolamento attuativo per l'accreditamento di tutte le strutture socio-assistenziali.

L'onere della retta giornaliera, quantificata in € (/), ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 23/2003 è a totale carico del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui trattasi di minori occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge, l'onere della retta giornaliera è a carico del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

15 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti

Con l'approvazione del presente regolamento, le strutture che stanno operando in virtù della sperimentazione, avviata ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003, hanno massimo 12 mesi di tempo, dalla data dell'approvazione del presente documento da parte della Giunta Regionale, per adeguare le strutture sia dal punto di vista strutturale che organizzativo secondo i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

Nel rispetto di tale termine, una volta eliminate le criticità, dovranno darne comunicazione documentata al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Verificato il reale possedimento di tutti i requisiti, l'Ufficio autorizzazione al funzionamento ed accreditamento della Regione Calabria, provvederà a rilasciare apposito nulla-osta, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, e conseguentemente si procederà alla sottoscrizione della convenzione, mantenendo le condizioni economiche accordate nella fase di sperimentazione.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

la Regione Calabria "Dipartimento Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato – Settore Politiche Sociali", rappresentata dal dott. _____-, nato a ..... il .....

e

l'*Ente Gestore* ..... (Partita Iva .....), rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore, ..., nato a ..... il ..... (Codice Fiscale .....),

premesso

- che la Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi "_____", con sede in _____ alla Via _____, gestito dalla Cooperativa _____ (Partita Iva _____), rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, ..., nato a ..... il ..... (Codice Fiscale .....), ai sensi dell'art. ha avviato una _____;
- che il legale rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente convenzione, autocertifica, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti previsti dalla legge per tale tipo di atto e che il Centro possiede i requisiti di cui al Regolamento attuativo relativo all'Autorizzazione al funzionamento delle Comunità educative per minori disadattai sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi e a cui il presente è allegato;
- che il Rappresentante Legale dichiara che *l'Ente Gestore* è/non è una Onlus e quindi è/non è esente dall'imposta di bollo;

visti

- la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003;
- il Regolamento attuativo relativo all'Autorizzazione al funzionamento delle Comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento anche sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, approvato con DGR n. _____ del _____;
- i risultati della sperimentazione della Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi ".....";

considerato

- che la Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi "....." è autorizzata al funzionamento ed accreditata ai sensi del suddetto Regolamento;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Tipologia di utenti

Le prestazioni socio-assistenziali vengono erogate a soggetti disadattati sociali, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle Autorità Giudiziarie e provenienti da tutta Italia con priorità ai minori residenti in Calabria. Nello specifico, 3 posti sono riservati a minori provenienti dall'area penale.

Articolo 2 – Servizi offerti

La Comunità fornisce sevizi al fine di:

- creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali, a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera;
- favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
- attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche di disadattamento sociale;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

Articolo 3 – Modalità organizzative

Modalità di presa in carico e dimissione del Servizio residenziale. Le richieste di ammissione al Centro dovranno essere valutate fra gli operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e l'équipe della struttura. Le richieste dovranno essere corredate da:

a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Il Servizio inviante dovrà accompagnare la richiesta di ammissione con una relazione sociale dalla quale si evinca la compatibilità della problematica dell'utente con la tipologia della struttura;

b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà contenere anche l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria;

c) Relazione psico-sociale ed anamnesi familiare;

d) Documentazione sanitaria e scolastica;

e) Altra documentazione utile alla definizione del programma di intervento individualizzato.

La dimissione del minore verrà valutata fra gli operatori dei Servizi territoriali titolari del caso e l'equipe della struttura, qualora si valuti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di intervento individualizzato oppure al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 4 della legge 149/2001. In ogni caso, l'affidamento alla struttura cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto.

Progetto quadro. Nel fascicolo di ogni minore deve essere presente il relativo Progetto Quadro elaborato, in collaborazione con la struttura, dai Servizi invianti cui spetta la titolarità e la responsabilità dello stesso. In esso devono essere definiti gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.

Progetto di intervento individualizzato. La struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

Documentazione. La struttura è obbligata alla tenuta ed all'aggiornamento della seguente documentazione:

a) fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto quadro, il progetto d'intervento individualizzato, le relazioni psico-sociali, da documentazione sanitaria, la documentazione scolastica, ecc.;

b) fascicolo personale per ogni operatore con tutta la documentazione di legge;

c) registro delle presenze del personale;

d) registro delle presenze dei minori, sul quale dovranno essere annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie. La struttura deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità Giudiziarie previste dalla legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001.

Articolo 4 – Requisiti strutturali e del personale

L'ente gestore dovrà mantenere, per tutta la durata della presente convenzione, i requisiti minimi verificati in fase di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, stabiliti nel documento "Requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi" allegato alla presente e di cui è parte integrante.

Per le strutture già operanti con la Regione Calabria a seguito di sperimentazione avviata ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003 viene mantenuto il personale già in organico, purchè ciò non comporti un aggravio di spesa rispetto a quanto già pattuito in convenzione.
Nel caso in cui, nelle suddette strutture, il personale educatore non fosse in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento attuativo, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Articolo 5 - Remunerazione

Per il servizio e le prestazioni che l'Ente Gestore garantisce in base alla presente convenzione, la Regione Calabria riconosce i seguenti costi massimali:

- Spese personale: € .....
- Spese di gestione erogate sotto forma di retta giornaliera il cui importo è fissato in € ..... pro/capite, per un totale massimo riconoscibile di € .....

Per quanto riguarda il costo del personale, verranno riconosciute le spese effettuate fino al massimale sopra indicato, fermo restando che laddove si verificassero adeguamenti contrattuali secondi i parametri dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, l'Ente Gestore dovrà fornire dettagliata documentazione da cui si possa evincere l'incidenza che tale adeguamento verrebbe ad avere sul costo del personale ed eventualmente, in caso di aumento della spesa oltre il suddetto massimale, lo stesso verrà ricalcolato e adeguato. Mensilmente l'Ente gestore dovrà presentare la Scheda riepilogativa del costo del personale mensile e la relativa fattura.

Per quanto attiene le spese di gestione, queste sono vincolate al numero effettivo di minori accolti e alla loro presenza in struttura e, pertanto, viene concordata una retta giornaliera di € ..... pro-capite per ogni giornata di effettiva presenza del minore presso la struttura. Mensilmente l'Ente gestore si impegna a trasmettere le presenze dei minori e la relativa fattura.

La Regione, di norma, erogherà tre acconti annuali, tenendo conto dei costi mensilmente fatturati. Tale distribuzione degli acconti nel corso dell'anno potrà variare:

- nel caso in cui, in sede di riscontro amministrativo-contabile, vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale.

A consuntivo di ogni annualità, il Rappresentante Legale dell'Ente gestore presenterà asseverazione dei costi annuali sostenuti per il personale, con autocertificazione nella quale si dichiari che sono stati effettivamente versati e accantonati tutti gli importi previsti dalla legge (INPS; INAIL, IRAP, TFR, ecc.) e che sono state effettivamente corrisposte ai lavoratori le somme loro spettanti.

Presenterà, inoltre, il prospetto consuntivo delle presenze minori con allegato, per ciascun minore:

a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Il Servizio inviante dovrà accompagnare la richiesta di ammissione con una diagnosi del Servizio di Neuropsichiatria Infantile o del Centro di Salute Mentale dell'A.S.P. di competenza dalla quale si evinca la compatibilità della problematica dell'utente con la tipologia della struttura;
b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore contenente; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà anche contenere l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria;

La mancanza di uno solo dei suddetti documenti comporterà il mancato riconoscimento, da parte della Regione Calabria, della retta giornaliera per tutto il periodo di permanenza del minore in struttura.

Il Settore dopo la verifica amministrativo-contabile e l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione, procederà ad erogare gli eventuali conguagli a saldo attivo o a comunicare l'eventuale conguaglio passivo da recuperare.

Articolo 6 - Minori provenienti dal circuito CGM

Per quanto riguarda i minori inviati dal Centro per la Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata, a partire dalla data di registrazione della presente convenzione, lo stesso CGM è tenuto al versamento di un contributo – Quota Retta – pari ad €. ____ giornaliere per ciascun giorno di permanenza del minore nella struttura, previa sottoscrizione di apposito contratto tra CGM e la struttura medesima.

Tale quota verrà direttamente corrisposta dal CGM alla struttura che dovrà rendicontare specificando appositamente le quote parte, fatturando separatamente le quote parte ad ogni Ente erogante (e dando comunicazione per conoscenza alla Regione di ogni richiesta presentata al CGM della Calabria e della Basilicata), e tale importo verrà decurtato dalla retta richiesta alla Regione, che erogherà solo la parte restante.

Per i minori provenienti dagli altri CGM, dovrà essere erogata da questi una compartecipazione alla retta quantificata in €. _____ pro capite/giornaliere, e dovrà essere seguita la procedura sopra indicata.

Articolo 7 - Minori provenienti da altre Regioni italiane

La retta giornaliera è quantificata in € ..... L'Ente gestore, che avrà accolto minori provenienti da altre Regioni italiane, dovrà presentare direttamente al Comune inviante la relativa fattura (una copia deve essere trasmessa, per conoscenza, al Settore Politiche sociali della Regione Calabria). L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione presentata alla Regione.

L'Ente gestore dovrà, in ogni caso, comunicare al Settore delle Politiche sociali della Regione Calabria la presa in carico di minori provenienti da altre Regioni e, comunque, dovrà garantire prioritariamente il servizio ai minori residenti in Calabria.

Articolo 8 - Vigilanza e controllo

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Il Settore Politiche sociali prescrive all'Ente gestore le attività necessarie a rimuovere le cause che hanno originato le violazioni di cui al punto precedente, il termine per porle in essere, nonché le azioni immediate idonee a garantire l'incolumità degli utenti e degli operatori.

Il Settore Politiche sociali sospende l'attività con proprio atto amministrativo, nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra e/o in presenza di situazioni che mettono in discussione la funzionalità della struttura.

Il Settore Politiche sociali revoca l'autorizzazione al funzionamento e rescinde dalla presente convenzione quando: a) esiste recidività per le violazioni di cui sopra; b) sono messi in discussione i requisiti dell'autorizzazione al funzionamento;

Articolo 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione, triennale e rinnovabile, ha decorrenza dal _____ al _____ .

La convenzione potrà essere disdetta, dall'Ente gestore, prima della scadenza naturale della stessa, con un preavviso di almeno tre mesi e con lettera raccomandata A.R.

In caso di mancato rinnovo, di revoca dell'autorizzazione o di eventuale disdetta, i minori rimarranno comunque ospitati presso la struttura, alle condizioni in atto, finché l'Autorità Giudiziaria e/o quella Amministrativa non avranno provveduto alla loro collocazione.

Articolo 10 - Divieto di cessione

È fatto divieto all'Ente Gestore di cedere, anche parzialmente, il servizio oggetto della presente convenzione. Eventuali cessioni saranno, perciò, considerate nulle e la violazione della presente clausola sarà valutata ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11 – Inadempienze e mancati riconoscimenti pagamenti

La Regione Calabria non riconoscerà il pagamento delle competenze nel caso di inadempienze, dopo aver provveduto a contestare l'inadempienza e dopo che questa non sia stata rimossa entro il termine comunicato.

Art. 12 - Controversie Contrattuali

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in esecuzione della presente convenzione, tra le parti sarà competenze in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Art. 13 – Imposte

Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di riferimento vigente.

Art. 14 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo Regolamento Attuativo approvato dalla Giunta Regionale.

Per l'Ente gestore Il Legale Rappresentante	Per la Regione Calabria Il Dirigente di Settore
_____	_____

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 MAR. 2010

LOIERO

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

N. 248

Estratto del processo verbale della seduta del 16 MAR. 2010

OGGETTO: L.R. N° 23/03 art. 11 comma d.
Regolamenti Attuativi strutture residenziali per minori a rischio (Gruppi Appartamento, Comunità Educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento, Comunità educative per minori disadattati sociali).

Inviata al Dipartimento
Lavoro
il

Inviata al
Consiglio Regionale
Il

Inviata alla
Corte dei Conti
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Agazio LOIERO Presidente		X
2	Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
	e gli Assessori	======	======
3	Carmela FRASCA'	X	
4	Silvestro GRECO	X	
5	Daminano GUAGLIARDI	X	
6	Luigi INCARNATO	X	
7	Mario MAIOLO	X	
8.	Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
9.	Piero AMATO	X	
10.	Francesco SULLA	X	
11.	Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N_____ del _____

Cap._____Bilancio _____

STANZIAMENTO Euro _____
VARIAZIONI + O - Euro _____
TOTALE Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI Euro _____
DISPONIBILITÀ Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro _____
IMPEGNO N. _____DEL._____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata in data 11/02/2003 finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune;

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale della Calabria con Delibera n. 511 del 08/08/2009 ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria 2007/2009;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dell'approvazione del Piano diventa necessario avviare il completamento della riforma del sistema in atto, procedendo alla definizione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11 comma d della L.R. N° 23/03;

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità;

CONSIDERATO CHE

attualmente nella Regione Calabria sono in corso attività di tipo socio-assistenziale di tipo residenziale per minori a rischio, differenziati secondo la seguente articolazione e in base alle seguenti disposizioni normative:

- gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.i.;
- comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti sul territorio calabrese;

CONSIDERATO CHE:

- la promozione sul territorio delle attività socio-assistenziali, innovative ed avanzate, resa possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire elementi di conoscenza indispensabili per la futura e più completa programmazione regionale dei servizi stessi, di cui alla L.R. N° 23/2003;
- le linee di regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto complete di schema di convenzione per l'espletamento operativo del servizio reso agli ospiti, sono state elaborate e concertate con gli Enti Gestori dei servizi oggetto della presente deliberazione;
- per le strutture già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nei capitoli 62010203 del bilancio corrente (per i gruppi appartamento) e 4331105 del bilancio corrente (per le altre strutture);

Su conforme proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Politiche Sociali;

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti Regolamenti attuativi con le relative documentazioni allegate e più precisamente:
   a) Regolamento attuativo Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento per le strutture già esistenti e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   b) Regolamento attuativo Centri comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   c) Regolamento attuativo Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   d) Regolamento attuativo comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Regionale "*Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato*" per l'attuazione degli atti conseguenti e la relativa stipula delle Convenzioni per le strutture già operanti, con decorrenza dalla data di scadenza delle convenzioni in essere;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul BUR Calabria e sul sito internet della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 aprile 2012, n. 187

L.R. n. 21/96 art. 11. Disciplinare per la gestione e l'erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale n. 23 del 5/12/2003 recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria».

VISTA la Legge regionale n. 21/96.

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata in data 11/2/2003 finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune.

PREMESSO CHE il Consiglio Regionale della Calabria con Delibera n. 511 dell'8/8/2009 ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria 2007/2009.

CONSIDERATO CHE a seguito dell'approvazione del Piano diventa necessario avviare il completamento della riforma del sistema in atto, procedendo alla definizione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11 comma d della L.R. n. 23/03.

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i..

Attualmente nella Regione Calabria sono in corso attività di tipo socio-assistenziale residenziale per minori a rischio, differenziati secondo la seguente articolazione e in base alle seguenti disposizioni normative:

— gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

— comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/8/2007;

— centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/8/2007;

— comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti sul territorio calabrese.

CONSIDERATO CHE:

— la promozione sul territorio delle attività socio-assistenziali, innovative ed avanzate, resa possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire elementi di conoscenza indispensabili per la futura e più completa programmazione regionale dei servizi stessi, di cui alla L.R. n. 23/2003;

— le linee di disciplinare e lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono state elaborate e concertate con gli Enti Gestori dei servizi oggetto della presente deliberazione;

— per le strutture già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nei capitoli 62010203 del bilancio corrente (per i gruppi appartamento).

CONSIDERATO CHE la convenzione allegata alla presente D.G.R. si intende rinnovata a partire dall'1/1/2012 al 31/12/2012.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, On. Francescantonio Stillitani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Politiche Sociali.

DELIBERA

1. di approvare il disciplinare e lo schema di convenzione per la gestione e l'erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

2. di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Regionale «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato» per l'attuazione degli atti conseguenti e la relativa stipula delle Convenzioni per le strutture già operanti, con decorrenza dalla data di scadenza delle convenzioni in essere e sino alla concorrenza della copertura finanziaria prevista sul capitolo 62010203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul BUR Calabria e sul sito internet della Regione.

Il Dirigente generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)

DISIPLINARE ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER MINORI

GRUPPI APPARTAMENTO PER MINORI
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
(L.R. 21/96)

INDICE

1 Premessa .....
2 Denominazione .....
3 Tipologia .....
4 Definizione .....
5 Finalità .....
6 Utenza .....
7 Modalità di accesso .....
8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi
8.1 Requisiti strutturali .....
Ubicazione .....
Articolazione di ambienti e spazi .....
Capacità ricettiva .....
8.2 Requisiti impiantistici .....
8.3 Requisiti organizzativi .....
Apertura .....
Programma delle azioni degli interventi ....
Personale impegnato e funzione .....
Disciplinare interno e carta dei servizi .....
Programma delle azioni e degli interventi ..
8.4 Requisiti soggettivi .....
9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguam
10 Vigilanza .....
11 Risorse finanziarie .....
12 Disposizioni Finali .....

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei Gruppi Appartamento.
Tali standard nascono dall'esperienza maturata in questi anni in Calabria conseguentemente all'approvazione della Legge Regionale n.21/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
A seguito di tale esperienza, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all' analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dal Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.
I requisiti sono stati distinti in: strutturali, organizzativi e funzionali, soggettivi.

2 Denominazione

Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96).

3 Tipologia

Forma comunitaria di accoglienza familiare di tipo residenziale, con dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative di tipo familiare.

4 Definizione

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti,caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi.

5 Finalità

Il Gruppo Appartamento ha tra le proprie finalità:

- garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
- agevolare nel minore relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno;
- consentire al minore un 'evoluzione completa e positiva della personalità;
- predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al li vello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- un equilibrato sviluppo psico-fisico affettivo, relazionale e sociale;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- Il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- Percorsi educativi che li aiutano a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte

6 Utenza

Possono essere ospitati nelle strutture:

- Minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili e amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art.403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
- Minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP ex art. 28 del D.P.R. 448/88 per un posto, nel cui progetto d'inserimento non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ulteriori disponibilità di posti ex art. 28 D.P.R. 448/88, possono essere tenuti in considerazione tenendo presente le specifiche situazioni;
- Minori dell'area penale ex art. 22 del D.P.R. 448/88 per un posto.

7 Modalità di accesso

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento può essere disposta:

- Dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative penali, relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88 e all'art. 22 del succitato del D.P.R. 448/88.
- Dal Giudice Tutelare;
- Dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (interventi della pubblica autorità a favore dei minori);

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, devono contattare direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva allegando:

1. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art 403 del c.c.);
2. Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore in carica dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore, nei termini previsti dalla legge.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel Gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso o Comune di residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il responsabile del G.A. provvederà a predisporre il fascicolo personale del minore che dovrà contenere la documentazione, cosi come indicato nella convenzione. Tale fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione in sede di rendicontazione annuale e comunque va continuamente aggiornato.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Disciplinare al funzionamento della struttura.

Espletatala fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo Individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell' Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.
La formalizzazione delle avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale per i minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del caso).

8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici

8.1 Requisiti strutturali

I requisiti strutturali per il Gruppo Appartamento sono quelli previsti per gli alloggi destinati alla civile abitazione.
- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;

Ubicazione

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato:
- nel centro abitato o in zone di facile accesso mediante ricorso ai mezzi di trasporto pubblico;
- in zone ben collegate con le sedi scolastiche ed sevizi essenziali (servizi sociali, sanitari);
- in zone ben collegate con i servizi generali (cinema. luoghi di aggregazione, centri sportivi, luoghi di culto ecc.).

Articolazione di ambienti e spazi

Nel Gruppo Appartamento gli spazi devono risultare adeguati al numero dei minori ospitati ed articolati in base alle attività funzionali relative alla normale convivenza, anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche dei minori stessi.
Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità (ludiche, di studio, di privacy) dei minori ospiti.
In particolare:
- devono consentire spazi e momenti individuali e di privacy;
- devono consentire attività comuni;
- devono essere presenti arredi, attrezzature ed ausili idonei alla tipologia ed al numero degli utenti.

Deve essere prevista una zona pranzo; una zona soggiorno; una zona cucina e dispensa.
Le camere da letto devono avere una capienza di 2/3 posti letto.
La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. Al fine di fornire al minore un contesto di vita relazionale di tipo familiare, la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.
I servizi igienici, rispondenti agli standard di civile abitazione, devono essere in numero adeguato

alle esigenze degli ospiti presenti e nel numero minimo di un servizio igienico ogni 4 minori.

Capacità ricettiva

Massimo 7 minori prevalentemente dai 12 ai 18 anni. Restano in vigore eventuali autorizzazioni al funzionamento già emesse per un numero inferiore di utenti.

8. 2 Requisiti impiantistici

Gli impianti devono essere muniti di certificazione di esecuzione lavori a regola d'arte come previsto dalle normative vigenti per l'ottenimento del certificato di agibilità per gli alloggi di civile abitazione.

La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., fermo restando che trattasi di civile abitazione.

8. 3 Requisiti organizzativi

Apertura

Il servizio è erogato 24h su 24h.

Programma delle azioni e degli interventi

Il servizio deve dotarsi di:

- registro degli ospiti in cui vengono individuati i nominativi dei minori che dovrà essere sistematicamente aggiornato;
- programma generale delle attività;
- PEI progetto educativo individualizzato. Tale Progetto deve contenere le metodologie e gli obiettivi di carattere educativo e formativo finalizzati all'acquisizione di uno stato di maggiore maturità del minore e di una maggiore responsabilizzazione in un progetto di vita che coinvolga il nucleo familiare d'origine ove possibile, in una prospettiva che vede il ritorno del minore nello stesso. Deve inoltre prevedere, la modalità di frequenza dei rapporti con la famiglia di origine, eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, l'esecuzione di eventuali terapie mediche e psicologiche prescritte per il minore dai servizi socio-sanitari.

Personale impegnato e funzioni:

Coordinatore responsabile della struttura

Deve essere garantita la funzione di coordinamento delle attività del servizio.

Il Coordinatore responsabile preposto alla struttura, individuato tra il personale previsto in pianta organica, oltre alle funzioni previste dal proprio ruolo, avrà il compito di:

- Tenere rapporti con gli Enti invianti;
- Coordinare l'attività degli operatori impegnati in struttura;
- Collaborare alla formulazione e realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- Trasmettere semestralmente al Giudice Tutelare ove ha sede la struttura, l'elenco di tutti i minori da ospitare ai sensi dell'art. 9, legge 184/83;
- Monitorare e documentare le esperienze;
- Assicurare la regolare tenuta del registro delle presenze e il corretto aggiornamento della cartella personale e sanitaria del minore;

- Raccordare tra loro i servizi educativi, sociali e sanitari;
- Collaborare con le famiglie di origine, ove possibile e con la comunità locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio;
- Comunicare le ammissioni e dimissioni;

Personale

In ogni Gruppo Appartamento è utilizzato il seguente personale in organico:

d) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:

titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;

Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione ;

Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori già dipendenti alla data del 31/12/2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica con la medesima qualifica.

c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo;

d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

E' possibile utilizzare forme di flessibilità, riduzione e/o diversa articolazione dell'orario di lavoro, fermo restando invariata la piena copertura del servizio e l'attività in merito alle funzioni previste;

Possono essere impiegati volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, nonché di volontari del servizio civile e organizzazioni regolarmente riconosciute secondo le norme vigenti e mediante apposite purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso. Gli stessi devono essere provvisti di adeguata formazione e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché la responsabilità civile verso terzi; In caso di particolari necessità, il G.A. può avvalersi del supporto di professionisti del campo psicologico, neuropsichiatrico-infantile, pedagogico e dei servizi socio-sanitari garantiti dalle strutture del sistema sanitario nazionale o dalle strutture convenzionate;

Disciplinare interno e carta dei servizi:

Deve essere adottato un disciplinare interno della struttura;

Devono essere pianificate le procedure per la pulizia quotidiana degli ambienti e delle attrezzature presenti nel Gruppo Appartamento.

Nell'ambito dei servizi erogati, l'equipe operatori deve definire gli obiettivi e strategie gestionali di carattere generale che interessano l'attività complessivamente svolta e garantire la definizione degli obiettivi specifici per ogni intervento.

In tutte le fasi di erogazione del servizio devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare l'integrazione con altri servizi socio-sanitari e sociali del territorio.

Deve inoltre essere attivato un rapporto di collaborazione specifico con l' ASP che permetta di usufruire di risorse specialistiche.

In tutte le fasi di erogazione del servizio, l'organizzazione del G.A. deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitano l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo di risorse del territorio quali i centri di aggregazione, cinema, laboratori teatrali, associazioni di volontariato ecc.

I dati dei minori e del personale devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii.

Dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I), eventuali osservazioni degli educatori e dell'Equipe e informazioni sanitarie. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati adeguatamente aggiornati:

a- L'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
b- I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per quali ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni vacanza, ecc.).
c- L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 328/2000.

Programma delle azioni e degli interventi:

Devono essere definiti i tempi in cui verificare l'andamento del progetto individuale. Tale verifica deve coinvolgere tutti gli operatori che seguono il minore ed il referente dei servizi sociali sul territorio.

L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze ed i ritmi di vita di ciascun minore (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipare alle attività organizzative ecc.)

Il G.A. deve assicurare un ambiente accogliente e familiare ai minori ed incoraggiare lo sviluppo armonico della personalità, sia all'interno che nei rapporti con l'esterno.

Deve essere garantita all'ospite la possibilità di personalizzare gli spazi ed i ritmi. Tale possibilità deve essere assicurata a tutti gli ospiti in egual modo, nel rispetto comunque degli spazi, ritmi ed arredi destinati agli ospiti.

Devono essere organizzati momenti di verifica con riunioni periodiche con la partecipazione congiunta di tutti gli operatori e i minori.

Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e condivise con il gruppo di ospiti.

11 Risorse Finanziarie

Le risorse impegnate su tale procedura risultano disponibili sul capitolo 62010203 del bilancio Corrente e o ulteriori somme messe a disposizione da altri Enti per le specifiche attività.
I rapporti regolamentari per i servizi da prestare saranno più dettagliatamente definiti nelle procedure con apposita convenzione, il cui schema tipo è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

12 Disposizioni Finali

Le disposizioni fissate nel presente disciplinare rispettano quanto stabilito dall'Art. 36 comma 1 della L.R. n° 23/2003.

CONVENZIONE

Premesso che la Regione Calabria, con propria Legge Regionale n° 18 dell'11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/1996, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

Visto il Disciplinare Attuativo approvato con DGR n° 248 del 15/03/2010

L'anno ..... addì ..... del mese di .....

TRA

Regione Calabria "Dipartimento n° 10 – Settore – " Politiche Sociali " rappresentata dal Dirigente del Settore Dott. ..... nato a ..... il ..... C.F. ....., domiciliato per la carica presso la sede del Settore sito in Via Lucrezia della Valle s.n.c.- Catanzaro

E

la ..... rappresentata dal legale rappresentante Sig. ..... nato a ..... il ..... residente a ..... in Via ..... n. ..... C.F. .....

VISTO

1) L'art. 23 del D.P.R. n° 616/77;
2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1986 e successive modificazioni e integrazioni;
3) La Legge Regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;

CONSIDER

- che la .....
  ..... Via i
  ..... gestisce un Gruppo A
  ubicato in ..... Via .....
  dell'autorizzazione al funzionamento n° .....
  Regione Calabria e iscritto all'Albo Regionale
  Regione Calabria,
- che il Legale Rappresentante dell'Ente Gesto
  autocertifica e attesta, ai sensi del D.P.R. n° 44
  - che l'Ente Gestore e il Legale Rappres
    previsti dalla legge per tale tipo di att
    Gruppo Appartamento – Via
    c.a.p.....città ..... – mantie
    che hanno dato luogo all'autorizzazi
    organizzativi previsti dalla normativa v
    salute e della sicurezza nei luoghi di lavo
  - che il personale del Gruppo Appartam
    previsti dalla legge e dalla presente conv
    per garantire lo svolgimento del servizi
    incompatibilità;
  - che ha stipulato apposita assicurazione
    infortunio o danni subiti o provocati dai
    all'interno che all'esterno della Comunit
    entro tre mesi dalla sottoscrizione della p
    Sociali.
- che il Rappresentante Legale con la sotto
  autocertifica che l'Ente Gestore .....e qui

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La Regione Calabria si avvale delle prestazioni della ..... – (che successivamente sarà chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione del Gruppo Appartamento ..... a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purchè al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ulteriori disponibilità di posti, ex art. 28 del D.P.R. 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta di inserimento. Accertata e confermata la disponibilità del responsabile del G.A. puo' essere messo a disposizione un posto di cui all'art. 22 del D.P.R. 448/88 – Collocamento in comunità-.

Art. 2 - Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, salvo i casi già esistenti di autorizzazione al funzionamento per un numero inferiore, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento all'autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative, ecc.) operative per la vita fuori dalla comunità. Nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni non conceda il nulla-osta osta successivo, l'Ente territoriale competente può autorizzare il prosieguo del progetto educativo assumendosi, con provvedimento ad hoc, l'onere per le spese inerenti i costi del servizio previsti in convenzione e strettamente riferibili al tempo superare i due anni. Solo nel caso in cui il mino studio, le spese previste potranno continuare a gra del corso di studio. Nel caso di prosecuzione del p 18° anno di età il Gruppo Appartamento dovrà giovane adulto/a che manifesta la libera volon intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizi cui si possa evincere il perdurare delle condiz determinato l'allontanamento del minore dal suo c permanenza del la giovane presso il Gruppo. Tale con l'ex art. 28 del D.P.R. 448/88 e il cui percor compimento del 18° anno d'età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 contattare telefonicamente il referente individuato

Art. 3 - Il Gruppo Appartamento deve essere allo requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un ap essere ubicato in una zona dotata di una rete acces educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in lu l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partec territorio e per facilitare le visite dei familiari.

L'appartamento che ospita il Gruppo deve avere camere da letto, un soggiorno, una cucina, dopp riscaldato secondo la comune prassi locale.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita re essere aperta anche alla partecipazione dei ragazz controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la sa dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la si

L'appartamento deve anche possedere i requisiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – L'Ente Gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso educativo finalizzato al rientro nel suo nucleo familiare e all'acquisizione di un'autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva
L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le ri
Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti d
sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'int
sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per
libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio
Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori
prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, coinvolge
nella formulazione e nella verifica del progetto ed

Art. 5 - L'organizzazione della vita quotidian
modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, de
Per realizzare ciò, l'Ente Gestore si impegna ad
Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE, cont
equipollente (purché ciò non comporti un aggra
ogni Gruppo Appartamento il seguente personale

a) n° 5 educatori a tempo pieno in poss
precisamente:
- titolo di educatore di comunità, pe
superato l'esame finale del corso
comunità per strutture educative resi
dalla Regione Calabria – Dipartime
Università della Calabria – Dipartime
ad Arcavacata di Rende nell'anno 200
- Laurea triennale classe 18 ora de
Educatore o Laurea in Scienze dell'
della Formazione ;
- Corso post diploma (almeno triennale
ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori già dipendenti alla data del 31/12/2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica purchè abbia la medesima qualifica e ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo.

d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in casi di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari ed interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore si impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicato per come sopra indicato.

E' possibile utilizzare forme di flessibilità (riduzione e/o diversa articolazione dell'orario di lavoro fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

E' ammesso l'utilizzo di volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, nonché di volontari del servizio civile secondo le
a presenze e compiti predefiniti, funziona
organizzazione del Gruppo Appartamento e le fin
L'Ente Gestore dovrà redigere un disciplinare di
dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con
esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovran
comunitaria; le prestazioni e i servizi forniti al si
protocolli assistenziali; l'indicazione nominativ
Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni alt
migliore dei modi.
Una copia dovrà essere inviata al Settore Poli
adempimento gli Enti Gestori che hanno già adott
gestione, purchè compatibile con quanto prev
disciplinare attuativo.
L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta d
dall'art. 21 della Legge Regionale n° 23/2003.

Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo App

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448
2. dal Giudice Tutelare;
3. dalla Pubblica Autorità con provvedimenti (intervento della pubblica autorità a favore dei

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel
necessaria documentazione che dispone il colloca
6 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartam
merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Mino

che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);

- Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc.) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Se un mino
presente perché in fuga o a casa, dopo 15 g
Sociale che ha in carico il minore e per co
Minorenni, comunicando che se entro i s
riaccompagnato in struttura, il posto sarà
Sociale o il Tribunale dovessero in segui
questo potrà avvenire solo in un Gruppo ch
- qualora il Gruppo Appartamento non
collaborerà con il Servizio Sociale e con g
in rete, per garantire una idonea accog
disponibilità ricettiva. E' assolutamente vie
- nel caso di inserimento di un minore ai
rispetto della capacità ricettiva, il Responsa
preposti integrino la documentazione (det
Comune dove è stato rintracciato il minor
successive disposizioni dell'Autorità g
l'inserimento e la permanenza del minor
disponga il trasferimento o le dimissioni),
giorni potrà essere erogata la diaria giorn
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal
giustifica la mancanza degli atti di cui so
ripetuta tale prassi.
- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in

All'ingresso del minore nella struttura viene com
si provvederà ad avviare tutti gli altri adempiment
funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta
redatto il progetto educativo individualizzato (P.E
gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervent
tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha defi

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.
Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso) tramite fax.

Art. 7 - L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con l'ASL del territorio in cui risiede la struttura.
Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.
Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.
Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

Art. 8 - Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie presenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

Art. 9 - Il vestiario, gli effetti personali e i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.
Il vestiario sarà decoroso, moderno, adatto al clima ed alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

Art. 10 - L'Ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Nello specifico dovrà essere predisposto un fas
quale registrare o inserire tutti i dati, le notizi
(P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e
essere aggiornata a cura degli operatori.
Presso la struttura dovranno essere conservati e ac
a - la documentazione sanitaria di legge sia pe
b - l'elenco aggiornato del personale con le re
c - I registri delle presenze per il personale
annotati i movimenti temporanei che compo
(soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, so
d – i fascicoli personali di ogni utente, conten
presente Convenzione, anche ai fini del ricono
Eventuali richieste di documentazione da parte
minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Au
L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodic
al Comune di residenza, informazioni sul compo
con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavor
sociale raggiunto.
In caso di cessazione della presente convenzione,
Enti preposti al trasferimento, sufficienti element
possa provvedere in tempo utile, in base anche a
del Servizio Sociale competente, ad una adeguata

Art. 11 - L'Ente Gestore è obbligato ad assicur
rischi di infortunio o danni subiti o provocati da
all'interno che all'esterno del Gruppo Appartame

Art. 12 - Per il servizio e le prestazioni che l'En
convenzione, si conviene il pagamento delle segu

a) € ..... quota massimale riconoscibile per il costo del personale;

b) € ..... quale contributo per la copertura delle spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A. ;

c) Una retta diaria di € ..... per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

I massimali indicati, per come derivanti dalla disponibilità annuale di bilancio, non possono in alcun caso essere superati e pagati. Oltre i massimali, possono essere messi a disposizione somme derivanti da variazione di bilancio per la specifica annualità e/o risparmi o economie, nonchè di risorse messe a disposizione da altri Enti che saranno messi a disposizione per il servizio prestato e fino alla concorrenza delle spese annue effettuate e pagate in base al contratto collettivo applicato.

Art. 13 - La Regione, a norma dell'articolo 6 della legge n° 21 dell'8.8.1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in due rate semestrali: la 1° anticipata, il cui importo verrà stabilito dal Settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi, la 2° rata di pagamento verrà concessa a rendicontazione completa della 1° rata a su tempo erogata.

A consuntivo, l'Ente Gestore dovrà esibire una documentata contabilità e per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo cosi ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente Gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo Appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazi
dal Consulente del Lavoro e/o dal Commer
asseverazione dovrà essere allegata alla document
- di avere effettivamente ottemperato a tutti gli
versamenti previdenziali ed assistenziali relativi a
- l'elenco dei minori accolti nel corso dell'ann
fotocopie del registro presenze vidimato dalla Reg
un format unico di registro presenze).
- i fascicoli personali dei minori accolti durante
documentazione indispensabile prevista dalla
riconoscimento della retta. Si fa presente al rigua
di effettiva presenza dei minori nel gruppo
situazione non può essere contemplata come pr
componenti dovesse organizzare un campo estiv
servizio ma non il servizio stesso, i relativi gi
normale. Pertanto le annotazioni sui fogli presenz

- P – presente
- A – assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate n
a richiesta, dovrà essere sempre disponibile pe
preposti.

Nel caso di minori residenti fuori Regione, la sp
residenza del minore. La retta giornaliera in tal
delle voci a), b) e c) dell'articolo 12. Mensilmen
Comune di residenza, inviandone contestualm
L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre
state regolarmente saldate, dovrà essere decurtat
alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale;
- nel caso in cui, per realizzare una semplificazione delle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.
- per procedure contabili inerenti i equilibri di bilancio dovuti a " patto di stabilità".

I corrispettivi stabiliti, saranno pagate per come dalle specifiche competenze indicate all'art. 12.

Art. 14 - La presente convenzione ha durata di anni uno, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi.
Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'Autorità Giudiziaria non avrà diversamente disposto.

Articolo 15 – I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.
La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.
Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto comportare, previa contestazione, la risoluzione de
Eventuali inadempienze in merito ai contenuti d
contestati per iscritto e con fissazione del termine p
Trascorso inutilmente detto termine le parti han
ferma ed impregiudicata l'attivazione di proce
rispettivi diritti.
Il Settore Politiche Sociali, previa contestazion
raccomandata A/R, potrà revocare con effetto in
seguenti ipotesi:

a. quando esiste recidività per le violazioni d
negligenza;
b. quando sono messi in discussione i requi
dalla presente convenzione e dalla normati
c. quando vi è sentenza passata in giudicato,
Amministrazione e/o reati contro il
Rappresentante o dell'Ente Gestore.

Art. 16 – Eventuali controversie sui contenuti
giudizio di un collegio arbitrale composto dal P
competente o da un magistrato da lui design
rappresentante della Regione Calabria e da un rapp
Art. 17 – Tutte le imposte, le tasse e le spese ine
atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese que
Art. 18 – Per quanto non previsto nella prese
normativa nazionale e regionale e al relativo disc
Regionale.
PER L'ENTE GESTORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 84 **della seduta del** 28.02.2014.

Oggetto: Approvazione nuovo schema di convenzione per "Gestione e erogazione servizi socio assistenziali in Gruppo Appartamento"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: L'Assessore On. Nazzareno Salerno
Relatore (se diverso dal proponente):
Dirigente/i Generale/i: Direttore Generale Avv. Carlo Calvetta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente		X
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Luigi FEDELE	Componente	X	
6.	Demetrio ARENA	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore
REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE
D.ssa Alessandra CELI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTA la Legge Regionale n. 21/96;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata in data 11/02/2003 finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune;

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale della Calabria con Delibera n. 511 del 08/08/2009 ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria 2007/2009;
- con D.G.R. n.187 del 26/04/2012 sono state approvate il disciplinare e lo schema di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento"(ex legge 21/96);
- per effetto della Legge n. 92/2012, che disciplina la concessione di agevolazioni in presenza di ammortizzatori sociali, occorre regolamentare un'omogenea applicazione con le agevolazioni regionali destinate ai lavoratori dei gruppi appartamento, in presenza di sospensione dell'attivita' lavorativa;
- si rende necessario procedere alla modifica della convenzione di cui alla D.G.R. 187/2012;

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.i.;

CHE:

- attualmente nella Regione Calabria sono in corso attività di tipo socio-assistenziale residenziale per minori a rischio, differenziati secondo la seguente articolazione e in base alle seguenti disposizioni normative:
- gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) sono operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.i.;
- comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi sono operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento sono operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi sono operanti sul territorio calabrese;

CONSIDERATO CHE:

- la promozione sul territorio delle attività socio-assistenziali, innovative ed avanzate, resa possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire elementi di conoscenza indispensabili per la futura e più completa programmazione regionale dei servizi stessi, di cui alla L.R. N° 23/2003;

- lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato elaborato e concertato con gli Enti Gestori dei servizi oggetto della presente deliberazione;

- per le strutture già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nei capitoli 62010203 del bilancio 2014 (per i gruppi appartamento);

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, On. Nazareno Salerno, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relativa strutture, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, attestandone la relativa copertura finanziaria;

DELIBERA

Di approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione e l'erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.i.;

Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai legali rappresentanti dei Gruppi Appartamento;

Di trasmettere la presente Delibera al Consiglio Regionale a cura della Segreteria di Giunta;

Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Diorigente Generale del Dipartimento Proponente;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

f.to Zoccali

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Scopelliti

Allegato alla deliberazione
n. 84 del 28.02.2014

CONVENZIONE

Premesso che la Regione Calabria, con propria legge regionale N°18 dell' 11 AGOSTO 2004 art 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/196, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

visto il Disciplinare Attuativo approvato con DGR n° 248 del 15/03/2010

L'anno_____ addì_____del mese_____

TRA

Regione Calabria"Dipartimento n°10 -Settore _ " Politiche Sociali" rappresentata dal Dirigente del Settore_____
_____, domiciliato per la carica presso la sede del Settore sito in Via Lucrezia della Valle s.n.c. – Catanzaro (d'ora in poi Regione)

E

La Cooperativa Sociale " " rappresentata dal legale rappresentante sig.
, nato a residente a in via

C.F

VISTO

1) L'art 23 del D.P.R. N° 616/77;
2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1986 e successive modifiche e integrazioni;
3) La Legge regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;

CONSIDERATO

- che la Società con sede legale in in via , P.I.
- gestisce un Gruppo Appartamento maschile denominato in Via
- in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n° del , rilasciata da Regione Calabria e iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali della Regione Calabria,
- che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertifica e attesta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:

- Che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono il requisiti soggettivi previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento – via ……., mantiene i requisiti strutturali e organizzativi, che hanno dato luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Che il personale del Gruppo Appartamento e' in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente convenzione per svolgere il ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità.
- Che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori,
- Che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dal imposta da bollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - La Regione Calabria si avvale delle prestazioni della Società (che successivamente sarà chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione del Gruppo Appartamento maschile denominato a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età; ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta di inserimento. Accertata e confermata la disponibilità del Responsabile del G.A ,può essere messo a disposizione un posto di cui all'articolo 22 del D.P.R 448/88-- Collocamento in comunità.

Art.2 - Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, salvo i casi già esistenti di autorizzazione al funzionamento per un numero inferiore, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento alla autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative ecc) operative per la vita fuori dalla comunità. Nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni non conceda il nulla-osta successivo, l'Ente territoriale competente può autorizzare il prosieguo del progetto educativo assumendosi, con provvedimento ad hoc, l'onere per le spese inerenti i costi del servizio previsti in convenzione e strettamente riferibili al tempo programmato che, comunque non può superare i due anni. Solo nel caso in cui il minore si trovi già iscritto all'ultimo anno di studio, le spese previste potranno continuare a gravare sul bilancio regionale fino al termine del corso di studio. Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento dove acquisire la disponibilità scritta del giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonchè la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore del suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del

giovane presso il Gruppo. Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del D.P.R 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno do età.
Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

Art.3 – il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione che deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e , comunque, in luoghi abitati e facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite familiari.
L'appartamento che ospita il gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.
Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.
L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.4 – L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.
In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) Equilibrati rapporti con la famiglia di origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) Un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
3) L'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) Il collocamento in attività lavorative, o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) Percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte;

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso educativo finalizzato al rientro nel nucleo familiare a all'acquisizione di autonomia sociale e lavorativa,attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.
L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di

scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.
L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui e' inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.
Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.)

Art. 5 – L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente (purchè ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

a) N°5 educatori a tempo pieno in possesso di specifico titolo di studio e precisamente:

- Titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria-Dipartimento Obiettivi Strategici- e attuato dall'Università della Calabria-Dipartimento di Scienze dell'Educazione- tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
- Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della formazione;
- Corso post diploma (almeno triennale di educatore professionale, di comunità ecc legalmente riconosciuto.

a) Gli educatori già dipendenti alla data del 31/127 2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part.time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purché con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un' aggravio di spesa per la Regione Calabria.

b) N° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica purché abbia la medesima qualifica e ciò non comporti un aggravio di spese per la Regione Calabria.
c) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo.
d) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba.

L'ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).
In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla Struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in caso di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.
L'Ente Gestore s'impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicato per come sopra indicato.
E' possibile utilizzare forme di flessibilità (riduzione e /o diverse articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

.

E' ammesso l'utilizzo di volontari secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.
L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi.
Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo.
L'ente gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale N° 23/2003.

Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. Dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. Dal Giudice Tutelare;
3. Dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 6 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- Relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.
Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente diverso dal Comune di residenza, tale ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di

residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- Avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di liste di attesa.
- Nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purchè avvenuto nel rispetto della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinchè gli Enti preposti integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni). Si precisa in merito che solo per i primi 5 giorni potrà essere erogata la diaria giornaliera producendo una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal responsabile del G.A. che argomenta e giustifica la mancanza degli atti di cui sopra. Per lo stesso minore non può essere ripetuta tale prassi.
- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in sovrannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del caso) tramite fax.

Art.7 - L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura.
Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.
Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.
Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

Art.8 – Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

Art.9 – Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.
Il vestiario sarà decoroso, moderato, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

Art.10 – L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell''equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.
Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a- La documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
b- L'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
c- I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.).
d- I fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.
L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.
In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria e del servizio sociale di competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.
Art 11- Per il servizio e le prestazioni che L'ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento delle seguenti somme:

a) € 167.697,20 quota massimale riconoscibile per il costo del personale;

b) € 25000,00 quale contributo per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A;
c) Una retta diaria di € 8,00 per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

I massimali indicati,per come stabilito dalla presente convenzione,non possono essere superati e pagati fatto salvo i casi in cui non si integri il capitolo di bilancio dedicato attraverso somme derivanti da variazioni di bilancio per la specifica annualità.

Art 12- La Regione, a norma dell'art 6 della legge n° 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in due rate semestrali: la 1° anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi, la 2° rata di pagamento verrà concessa a rendicontazione completa della 1° rata a suo tempo erogata.
A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità , per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n°21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.
Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- L'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- Il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per i personale operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- Di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo.
- L'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del rgistro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi appartamento adotteranno un format unico di registro presenze).
- I fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente legenda:
- P- presente
- A- assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.
Nel caso di minori residenti fuori regione, la spesa dovrà esser sostenuta dal comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a) b) c)

dell'articolo 12. Mensilmente l'Ente Gestore fatturerà direttamente al comune di residenza, inviandone contestualmente copia al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai comuni di alte Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.
La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- Nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- Durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.
- Per procedure contabili inerenti gli equilibri di bilancio dovuti a "patto di stabilità".

I corrispettivi stabiliti, saranno pagate per come dalle specifiche competenze indicate all'art. 12.

Art 13 - La presente convenzione ha durata di anni uno, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi.
Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà diversamente disposto.

Art 14- I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.
La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.
Qualora nel corso di ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.
Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.
Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.
Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.
Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettere raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a) Quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b) Quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c) Quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente gestore.

Art 15 - Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

Art 16 - Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

Art 17 - Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.11 del presente disciplinare e del ricorso degli ammortizzatori sociali ivi compresi quelli in deroga, si definiscono i seguenti principi:
-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.11 non spettano quando il Gruppo Appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.11 non spettano quando il Gruppo Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale;
-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.11 non spettano quando i Gruppi Appartamento effettuano nuove assunzioni in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico) o per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex legge 223/1991) o sospesi (es.Cig).
-I Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di cassa integrazione, consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.
La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge)da un consulente del lavoro e/o commercialista.

Art 18 - Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.

PER L'ENTE GESTORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER LA REGIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

R E G I O N E C A L A B R I A

G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 187 della seduta del 10 luglio.

Oggetto: (**Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n.328/2000 e L.R. n.23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i..**

Assessore Proponente: _____ (*timbro e firma*) Dott. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente Generale: _____ (*timbro e firma*) Dott. Francesco Bevere

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*) Dott.ssa Saveria Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente		X
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTA la Legge Regionale n. 21/96 e s.m.i.;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata, in data 11/02/2003, finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune;

PREMESSO CHE:

- con l’art.8 della L.R. n.21/1996, in deroga all’art.2 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria i Gruppi Appartamento operanti nella Regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978, nonché altri gruppi appartamento operanti nella Regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello;
- la Regione con Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 ha inteso realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali in attuazione della Legge n.328/2000;
- l’art. 11, comma d, della L.R. n. 23/2003, prevede nell’ambito delle funzioni amministrative della Regione la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato di cui al D.M. n.308/2001i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, onlus e del Terzo settore e/o privata;
- che con Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 4, al Dipartimento competente spetta la stipula delle Convenzioni con i soggetti riconosciuti in base all’art. 2 della L.R. n. 21/96;
- con D.G.R. n.248 del 15/03/2010 ai sensi della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., art. 11, comma d), è stato approvato il Regolamento Attuativo e il relativo schema di Convenzione dei Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti giudiziaria (ex legge regionale 21/96);
- con D.G.R. n.187 del 26/04/2012 sono state approvate il disciplinare e lo schema di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento"(ex legge 21/96);
- con successiva D.G.R. n.84 del 28/02/2014 è stato approvato il nuovo schema di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento"(ex legge 21/96);

VISTO l’art. 4 commi 1 e 2 della L.R. n. 21/96 e s.m.i. che dispone:

1. “Spetta" al Dipartimento regionale competente " stipulare con i soggetti riconosciuti "in base all'articolo 2 della presente legge" dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio;
2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sullo esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio.

CONSIDERATO:

- che si è reso necessario adeguare e modificare la convenzione di cui alla D.G.R. 84/2014 e pertanto è stata approvata in Giunta la DGR n. 589 del 09.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e sm.i." trasmessa al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti;

- che i lavori del Consiglio Regionale, in seguito alle elezioni e in considerazione dell'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19, hanno subìto un forte rallentamento e che ad oggi non risultano insediate le commissioni consiliari competenti per il rilascio del parere in merito alla proposta di deliberazione *"Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e s.m.i ";*

- che in data 11 marzo 2020 il Segretariato Generale con nota n° 106511 ha trasmesso la decadenza della deliberazione di Giunta n° 589 del 09.12.2019 avente ad oggetto *"Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e s.m.i"* comunicata dal Consiglio Regionale con nota n° 5826 del 9 marzo 2020 ai sensi dell'art.65 del Regolamento interno;

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento, di cui alla L.R. n. 21/96 e s.m.i., a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, operanti nel territorio calabrese;

CONSIDERATO CHE per le strutture (gruppi appartamento) già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nel capitolo U6201020301 del bilancio 2020, per un importo di € 4.400.000,00 già impegnato per l'annualità corrente come di seguito:

- impegno n. 2183 del 1/04/2020 di € 1.458.469,96 assunto con Decreto n. 4299 del 15 aprile 2020
- impegno n. 2645 del 4/06/2020 di € 2.941.530,04 assunto con D.D.S. n. 6289 del 12/06/2020;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente del Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente del Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 27/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa U6201020301, giusti impegni nn. 2183 del 1/04/2020 e 2645 del 4/06/2020 del bilancio regionale pluriennale 2019-2021;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare Dott. Gianluca Gallo

DELIBERA

- **Di proporre** al Consiglio regionale il nuovo schema di convenzione per la gestione e erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n°21/1996 e s.m.i.;
- **Di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai legali rappresentanti dei Gruppi Appartamento;
- **Di trasmettere** la presente delibera al Consiglio Regionale per l'approvazione dello schema di convenzione come disposto dall'art. 4 comma 2, della legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;
- **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul burc ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE — **LA PRESIDENTE**

Avv. Maurizio Borgo — **On. Jole Santelli**

CONVENZIONE

Premesso che la Regione Calabria, con propria legge regionale n°18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

L'anno_____ addì_____del mese_____

TRA

Regione Calabria Dipartimento Dipartimento Tutela della Salute e servizi sociali e socio-sanitari, nella persona del Dirigente Generale pro tempore, nato a_____il_____CF_____

E

La "_____" rappresentata dal Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ CF._____ ;

VISTO

1) L'art 23 del D.P.R. N° 616/77;
2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni;
3) La Legge regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;
4)

CONSIDERATO

- Che La _____con sede legale in _____,via_____P.I. _____, gestisce un Gruppo Appartamento denominato "_____" ubicato in via_____in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n. _____ del _____, rilasciata da Regione Calabria e iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali della Regione Calabria;

- Che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertifica e attesta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000;

- Che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i~~l~~ requisiti soggettivi previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento, mantiene i requisiti strutturali e organizzativi che hanno dato luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente Convenzione per svolgere il ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;

- Che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori;

- Che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dal imposta da bollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del Gruppo Appartamento denominato "_____" per l'organizzazione e la gestione del Gruppo a favore dei minori in difficoltà destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta d'inserimento nei limiti della capacità ricettiva massima.

ART. 2

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento alla autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative ecc) operative per la vita fuori dalla comunità.

Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere protratta fino al compimento del 21esimo anno, fermo restando che l'inserimento del minore in struttura avvenga prima del compimento del 18° anno e previa autorizzazione della Regione.

Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento deve acquisire la disponibilità scritta del giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore del suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del giovane presso il Gruppo.

Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del D.P.R 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno di età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

ART. 3

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione e deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati e facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite familiari.

L'appartamento che ospita il gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 4

L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) Equilibrati rapporti con la famiglia di origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) Un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
3) L'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) Il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) Percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte;

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso

educativo finalizzato al rientro nel nucleo familiare a all'acquisizione di autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui e' inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.

Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

ART. 5

L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

a) N°5 educatori a tempo pieno in possesso di specifico titolo di studio e precisamente:
   - Titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria-Dipartimento Obiettivi Strategici- e attuato dall'Università della Calabria-Dipartimento di Scienze dell'Educazione- tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
   - Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della formazione;
b) N° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno.
c) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo.
d) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba.

L'ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla Struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in caso di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore s'impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicato per come sopra indicato.

E' possibile utilizzare forme di flessibilità (riduzione e /o diverse articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

E' ammesso l'utilizzo di volontari secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.

L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi.

Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo.

L'ente gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale N° 23/2003.

ART. 6

L'Ente Gestore si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, vigenti per il settore e per la zone in cui il servizio viene prestato, nonché dagli accordi integrativi vigenti. Deve essere altresì assicurata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa, inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Devono inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta deve assolvere relativamente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di " tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.lgs n.81 del 9.4.2008 e s.m.i.) .

ART. 7

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. Dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. Dal Giudice Tutelare;
3. Dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
4. Dal Centro Giustizia Minorile.

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 7 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- Relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente diverso dal Comune di residenza, tale ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- Avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di liste di attesa.
- Nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purchè avvenuto nel rispetto della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinchè gli Enti preposti integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni).
- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in soprannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del caso) tramite PEC.

ART. 8

L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura.
Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.
Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.
Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

ART. 9

Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

ART. 10

Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.

Il vestiario sarà decoroso, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

ART. 11

L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell''equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a- La documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
b- L'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
c- I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.).
d- I fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria e del servizio sociale competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.

ART. 12

Per il servizio e le prestazioni che l'ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento, nel limite massimo dello stanziamento di bilancio (Capitolo U6201020301) che nell'annualità 2020 è pari ad €. 4.400.000,00, delle seguenti somme:

a) € _____quota massimale riconoscibile per il costo del personale;
b) € 30.000,00 quale contributo per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A;
c) Una retta diaria di € 6,00 per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

ART. 13

La Regione, a norma dell'art 6 della legge n° 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in tre rate : la 1° anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in base ai tempi di esercizio del bilancio,pari al 45%, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi, la 2° rata , pari al 45%, verrà concessa a rendicontazione completa della 1° erogata, la 3°, pari al rimanente 10% a saldo della rendicontazione finale.

A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità, per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n°21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- L'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- Il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- Di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo.

- L'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi appartamento adotteranno un format unico di registro presenze).
- I fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente legenda:
- P- presente
- A- assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori regione, la spesa dovrà esser sostenuta dal comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a) b) c) dell'articolo 12. Mensilmente, l'Ente Gestore fatturerà direttamente al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai comuni di altre Regioni, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- Nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- Durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

ART. 14

La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi autocertificati dagli Enti Gestori e viene rinnovata entro tre mesi dalla scadenza.
Eventuali sottoscrizioni infrannuali avranno scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà diversamente disposto.

ART. 15

I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso di ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettere raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a) Quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b) Quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c) Quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente gestore.
d) Impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
e) Interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili all'Ente Gestore.

ART. 16

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

ART. 17

Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

ART. 18

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 del presente disciplinare e del ricorso agli ammortizzatori sociali ivi compresi quelli in deroga si definiscono i seguenti principi:

-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 non spettano quando il Gruppo appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 non spettano quando il Gruppo Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex legge 223/1991) o sospesi (es. Cig);

-I Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di Cassa Integrazione consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.

La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge) da un consulente del lavoro e/o commercialista.

ART. 19

L' Ente Gestore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

ART. 20

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.

PER L'ENTE GESTORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER LA REGIONE
IL DIRIGENTE GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale".

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";*

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del *"Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia"* con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti;

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un nuovo testo dell'Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell'ultima riunione e che l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 20569 del 7 dicembre 2021;

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle "risorse esistenti", in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento;

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che quelle successivamente richieste dall'ANCI;

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all'Ufficio di Segreteria;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell'ANCI hanno proposto ulteriori modifiche al testo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell'11 marzo 2022 si è svolto un ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale dall'Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l'assenso tecnico rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l'ANCI ha comunicato il formale assenso tecnico, con l'indicazione di un refuso al paragrafo *Governance* delle Linee di indirizzo;

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all'accordo, auspicando, da parte dell'ANCI, " un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una autorità nazionale";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini di seguito indicati:

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante;

2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Saverio Lo Russo

AC Firmato digitalmente da LO RUSSO SAVERIO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Premessa

Per effetto dell'art. 117 Cost., del D. Lgs. 112/98 e della L. 328/00 le Amministrazioni centrali e locali insieme ed in maniera interattiva con le Regioni/Province autonome hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative, della salute e per il reinserimento lavorativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

In considerazione della finalità riabilitativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti, l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Considerato che la coerenza programmatica dei diversi livelli di *governance*, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e di garanzia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di continuità assistenziale territoriale.

Considerato, inoltre, che la programmazione integrata dei servizi del territorio, costituisce uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo di progettualità volte a favorire il reinserimento sociale raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti e che il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni/Province autonome, le Autonomie Locali e la Cassa delle Ammende intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o provativi della libertà personale.

Tenuto conto che le Amministrazioni centrali e locali nonché le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi volti a favorire il reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;

Tutte le azioni contemplate nei punti precedenti dovranno prevedere una particolare attenzione alle donne ed ai cittadini stranieri;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

Destinatari

I programmi e le attività oggetto del presente Accordo intervengono in favore delle persone sottoposte a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di Sorveglianza e Minorile, limitativi o privativi della libertà personale:

- condannati in esecuzione penale;
- persone ammesse alle sanzioni penali sostitutive;
- indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova;
- persone sottoposte a misura di sicurezza;
- minorenni indagati e in misura cautelare.

Governance

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome che partecipano al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone, sia minori che adulti, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'ambito dei compiti che sono stati attribuiti dalla delibera della Conferenza Unificata in data 17 dicembre 2020 Rep. Atti n. 172/CU, si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali.

Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziate dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo sono applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7500 Seduta del 15/12/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vicepresidente*, GUIDO BERTOLASO, STEFANO BOLOGNINI, DAVIDE CARLO CAPARINI, RAFFAELE CATTANEO, MELANIA DE NICHILO RIZZOLI, PIETRO FORONI, STEFANO BRUNO GALLI, GUIDO GUIDESI, ROMANO MARIA LA RUSSA, ELENA LUCCHINI, LARA MAGONI, ALAN CHRISTIAN RIZZI, FABIO ROLFI, MASSIMO SERTORI, CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini di concerto con l'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

NUOVE MISURE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANCHE A VALERE SUI FONDI PR FSE+ 2021-2027 (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE – ESO 4.8 - AZIONE H .1.). PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DEL 28 APRILE 2022 STIPULATO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME ED ENTI LOCALI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILO RIZZOLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Claudia Moneta Paolo Mora

I Dirigenti Marta Giovanna Corradini Roberto Daffonchio Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 36 pagine

di cui 26 pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008;
- la DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- il DDUO n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;

VISTI, altresì:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

RegioneLombardia
LA GIUNTA

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la DGR n. XI/1818 del 02/07/2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con D.C.R. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua nell'area Sociale – Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e a rischio di emarginazione;
- Legge Regionale 24 novembre 2017 n. 25 "Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria";

RICHIAMATI:

- la L. n. 67/2014 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- la L. n. 117 del 20/8/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, sono state introdotte, sia per l'area adulti che per l'area minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.lgs 28 luglio 1989 n. 272, quale quadro normativo di riferimento normativo per l'intervento dei servizi per l'area minorile;
- l'Ordinamento Penitenziario Legge 354/75 così come integrato dai recenti provvedimenti normativi a decorrere dal 2013;
- il DM 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;
- la Legge 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena(13G00139);
- la Legge 10/2014 "Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti di riduzione controllata della popolazione carceraria;
- il D.Lvo 2 ottobre 2018, n.121 "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei

RegioneLombardia
LA GIUNTA

confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il D.Lvo 2 ottobre 2018, n. 123 "Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il D.Lvo 2 ottobre 2018, n.124 "Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 82, 83 e 85, lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziaria;

RICHIAMATE le finalità della Legge Regionale 25/17 volte a promuovere il rafforzamento degli interventi per favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, anche nell'ottica di prevenire la recidiva(art.1), attraverso la realizzazione di piani territoriali integrati (art. 2);

RITENUTO pertanto opportuno sviluppare un programma di interventi integrati attraverso l'uso sinergico e complementare delle risorse europee, nazionali e regionali, nell'ottica di accrescere l'efficacia e la sostenibilità delle iniziative promosse dagli enti pubblici e dagli enti del terzo settore che nel territorio sono attivi nella realizzazione di percorsi di inclusione attiva rivolti alla persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di rafforzamento della coesione sociale nelle comunità;

VISTI altresì:
- l'Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 26 luglio 2018;
- le dd.g.r. n. 2022 del 31 luglio 2019 e n. 2998 del 30 marzo 2020 con cui si è provveduto alla presa d'atto del citato accordo successivamente rinnovato;
- la nota prot. DG GDAP 12.10.2022 0383680.U con cui Cassa delle Ammende definisce l'ammontare delle risorse a disposizione di Regione Lombardia per il finanziamento degli interventi nel periodo 2022-2024 in complessivi euro 5.000.000,00, di cui euro 1 ml annualità 2022, euro 2 ml annualità 2023 ed euro 2

RegioneLombardia
LA GIUNTA

ml annualità 2024;

VISTE le dd.g.r. n. 2022 del 31 luglio 2019, n. 2998 del 30 marzo 2020, n. 6710 del 18 luglio 2022 concernenti n. 3 Progetti Regionali approvati da Cassa delle Ammende per dare attuazione alla realizzazione di interventi a favore delle persone autori di reato che presentano situazioni di fragilità nonché in materia di tutela e sostegno delle vittime di ogni tipologia di reato e per lo sviluppo di programmi di mediazione penale e di giustizia riparativa, nel territorio lombardo;

VISTI:

- la Delibera della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 172/CU del 17 dicembre 2020 concernente la costituzione del "Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia" a cui è stato demandato il compito di predisporre gli indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti a favorire il coordinamento fra le Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;
- l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali che approva il documento recante le *"Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*";
- il Protocollo d'Intesa del 28 giugno 2022 stipulato tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Cassa delle Ammende per l'attuazione delle "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale";

PRECISATO che le Linee di Indirizzo approvate con l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 28 aprile 2022, stabiliscono che le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome, si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale con particolare riferimento a:

RegioneLombardia
LA GIUNTA

- programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
- programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall' Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
- programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;
- percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti precedenti;

RITENUTO che favorire l'accesso ai diritti e alle tutele sociali, attraverso interventi di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la revisione critica del reato e la costruzione di azioni di comunità si confermano aree prioritarie per prevenire la recidiva e promuovere l'inclusione sociale attiva;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare, per il biennio 2023-2024, nuove misure per il sostegno all'inclusione socio lavorativa e alle famiglie, per il supporto educativo, a minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, nonché per la stabilizzazione di percorsi di assistenza e supporto alle vittime di ogni tipologia di reato e di programmi di giustizia riparativa, così come contenute nei seguenti allegati:

- allegato A) "Reti territoriali integrate per l'inclusione sociale delle persone (minori e adulti) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - art. 2 legge regionale n. 25/2017";
- allegato B) Progetto regionale "Comunità attive";
- allegato C) Progetto regionale "Un centro in rete per la fragilità";
- allegato D) Progetto regionale "Spazio di frontiera: l'inclusione sociale dentro e fuori dal carcere";

RITENUTO di prendere atto delle Linee di indirizzo approvate con l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 28 aprile 2022, allegato E) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivi provvedimenti l'individuazione e l'introduzione di eventuali nuovi ambiti di intervento, sulla base di ulteriori proposte

RegioneLombardia
LA GIUNTA

che dovessero emergere durante la fase di attuazione delle misure;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura di cui all'allegato A) ammonta a euro 9.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE + 2021-2027 – ESO4.8, Azione h.1, Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia-Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale, per euro 5.400.000,00 sull'esercizio 2023 e per euro 3.600.000,00 sull'esercizio 2025 disponibili sui capitoli 15688 (quota REGIONE 18%), 15689 (quota UE 40%), 15690 (quota STATO 42%) - Amministrazioni Pubbliche e sui capitoli 15691 (quota REGIONE 18%), 15692 (quota UE 40%), 15693 (quota STATO 42%) i cui importi saranno definiti con variazione compensativa conseguente alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi per i soggetti ammessi e finanziati;

CONSIDERATO inoltre che la dotazione finanziaria per la realizzazione delle misure di cui B), C) e D) ammonta a complessivi euro 5.000.000,00, di cui euro 1 ml annualità 2022, euro 2 ml annualità 2023 ed euro 2 ml annualità 2024 a carico delle risorse messe a disposizione per Regione Lombardia da parte di Cassa delle Ammende che saranno disponibili nel bilancio regionale a seguito di approvazione delle iniziative da parte di Cassa delle Ammende;

RILEVATO che:
- le nuove misure non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa degli aiuti di stato e rientrano nella classificazione dei regimi di sicurezza sociali basati sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 "Sicurezza Sociale" della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea(2016/C 262/01), che nulla è trattenuto dai soggetti coinvolti ma che l'intero contributo corrisponderà in entità e valori del servizio; che non saranno finanziate nemmeno indirettamente attività economiche, con particolare riferimento alla linea di azione "percorsi propedeutici ai processi di inclusione attiva";
- i beneficiari finali sono persone fisiche in condizione di svantaggio e gli intermediari sono soggetti pubblici, Enti gestori accreditati per la gestione di UdO sociali e socio-sanitarie, Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali ed Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ai quali il beneficio è concesso, ai sensi della Comunicazione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01)sopra citato ed

RegioneLombardia
LA GIUNTA

in particolare:
- in relazione allo svolgimento della mission pubblica in ambito sociale, caratteristica basata sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 ed in relazione ai servizi sociali che sono fuori dalla logica di "mercato", tenuto conto, altresì, della caratterizzazione degli interventi;

PRESO ATTO degli esiti:
- del Comitato Aiuti della seduta del 6 dicembre 2022;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea la cui consultazione si è chiusa in data 6 dicembre 2022;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE di regione Lombardia Protocollo E1.2022.0473132 del 12/12/2022;

SENTITO il tavolo tecnico di coordinamento e di controllo in materia di tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nella seduta del 2 novembre 2022;

RICHIAMATE la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo delle Giunta Regionale con i quali è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi;

VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

RegioneLombardia
LA GIUNTA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati A), B), C) D), relativi alla definizione di nuove misure per la realizzazione di interventi per il sostegno alle famiglie, all'inclusione socio lavorativa e per il supporto educativo, sia rivolto ai minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, nonché per la stabilizzazione di percorsi di assistenza e supporto alle vittime di ogni tipologia di reato e di programmi di giustizia riparativa;

2. di definire che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), la dotazione finanziaria:
   - per la misura di cui all'allegato A) ammonta a euro 9.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE + 2021-2027 ESO4.8, Azione h.1, Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia- Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale, per euro 5.400.000,00 sull'esercizio 2023 e per euro 3.600.000,00 sull'esercizio 2025 disponibili sui capitoli 15688 (quota REGIONE 18%), 15689 (quota UE 40%), 15690 (quota STATO 42%) - Amministrazioni Pubbliche e sui capitoli 15691 (quota REGIONE 18%), 15692 (quota UE 40%), 15693 (quota STATO 42%) i cui importi saranno definiti con variazione compensativa conseguente alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi per i soggetti ammessi e finanziati;
   - per le misure di cui agli allegati B), C) ed D) ammonta a complessivi euro 5.000.000,00, di cui euro 1 ml annualità 2022, euro 2 ml annualità 2023 ed euro 2 ml annualità 2024 a carico delle risorse messe a disposizione per Regione Lombardia da parte di Cassa delle Ammende che saranno disponibili nel bilancio regionale a seguito di approvazione delle iniziative da parte di Cassa delle Ammende;

3. di prendere atto dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali che approva il documento recante le *"Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale,* allegato E) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità, e Pari Opportunità, di definire i conseguenti atti ed avviare le

RegioneLombardia
LA GIUNTA

modalità operative, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia sezione bandi, anche in attuazione degli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	**RETI TERRITORIALI INTEGRATE PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE (MINORI E ADULTI) SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ART. 2 Legge regionale n.25/2017**
FINALITÀ	L'obiettivo dell'intervento è favorire l'accesso ai diritti e alle tutele sociali, e in particolare all'inclusione socio-lavorativa, da parte delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, adulti e minori, attraverso percorsi personalizzati e integrati allo scopo di prevenire la recidiva e promuovere l'inclusione sociale attiva, valorizzando e incrementando le reti territoriali e la costruzione di azioni di comunità. I progetti territoriali integrati, in continuità con il modello sperimentato nel corso della programmazione 2014-2020 dovranno: - sviluppare risposte flessibili, accessibili e attivabili in tempi adeguati, nell'ottica di garantire una intercettazione precoce e una presa in carico delle situazioni di maggior fragilità; - garantire il rafforzamento dell'integrazione tra servizi alla persona, servizi sociali e socio sanitari; - rafforzare la logica di sistema/filiera in grado di connettersi con l'offerta di servizi regionali già in essere e con le risorse informali della comunità, della cittadinanza attiva e del terzo settore e del volontariato Il complesso degli interventi che si andranno ad attivare dovranno integrarsi e coordinarsi con quanto previsto per la definizione del progetto del Circuito Regionale ai sensi della Circolare Ministeriale nr. 3693/6143 del 18.07.2022 -Circuito media sicurezza.
PRS X LEGISLATURA	150. Soc. 12.4 Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia
SOGGETTI BENEFICIARI	Partenariato composta da: • Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • ATS/AssT • Comune singolo o Associato

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	• Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale • Enti accreditati per la formazione ed il lavoro • Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)
SOGGETTI DESTINATARI	▪ Adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie (ivi compresi gli adulti in arresti domiciliari e/o in detenzione domiciliare e in misure di sicurezza) ▪ Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie; ▪ Minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti a piede libero per i quali i servizi del territorio stanno ipotizzando un progetto di messa alla prova; ▪ Adulti, minori e giovani adulti a fine pena e le loro famiglie, entro massimo l'anno successivo al termine della stessa; ▪ Adulti, minori e giovani adulti indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova.
SOGGETTO GESTORE	//
DOTAZIONE FINANZIARIA	**€ 9.000.000,00** **Regione Lombardia si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.**
FONTE DI FINANZIAMENTO	Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale – Azione h1 Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizione di vulnerabilità o a rischio di marginalità

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto. Il contributo pubblico massimo assegnabile è pari all'80% del costo complessivo fino ad un massimo di euro 250.000,00. Il cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari non può essere inferiore al 20% del costo del progetto.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche in condizione di svantaggio e gli intermediari sono soggetti pubblici, Enti gestori accreditati per la gestione di UdO sociali e socio-sanitarie, Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali ed Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ai quali il beneficio è concesso ai sensi della Comunicazione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01): • in relazione allo svolgimento della mission pubblica in ambito sociale, caratteristica basate sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 ed in relazione ai servizi sociali che sono fuori dalla logica di "mercato", in quanto per il Terzo Settore non esiste un mercato di riferimento;
INTERVENTI AMMISSIBILI	I progetti territoriali, per il conseguimento degli obiettivi di inclusione attiva, realizzano le seguenti linee di intervento: **1) PERCORSI DI SOSTEGNO DELLA VULNERABILITA'** **2) PERCORSI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA** **3) PERCORSI PROPEDEUTICI AI PROCESSI DI INCLUSIONE ATTIVA** **4) PERCORSI VERSO L'AUTONOMIA ABITATIVA** **5) PERCORSI DI CONCERTAZIONE** **6) PERCORSI DI GIUSTIZIA DI COMUNITA'** **Nell'ambito della linea di intervento "percorsi di sostegno alla vulnerabilità" potranno essere realizzati:** - interventi individuali di ascolto, accompagnamento e orientamento, rivolte alla persona in funzione dell'intensità del bisogno, siano essi rivolti agli adulti che ai minori/giovani adulti, sia all'interno che all'esterno degli Istituti Penitenziari e dell'IPM Beccaria;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	- interventi in piccoli gruppi e di rafforzamento della rete territoriale di riferimento, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative e integrate che combinino efficacemente percorsi individualizzati e il lavoro centrato sulla relazione come risorsa, valorizzando le capacità personali e lo scambio di esperienze tra pari; - l'attivazione di spazi riabilitativi e risocializzanti per soggetti portatori di particolare fragilità psichica e in condizioni di disabilità attraverso il consolidamento di un approccio integrato tra gli attori della rete interna ed esterna - il potenziamento degli interventi rivolti alla popolazione detenuta femminile favorendo la strutturazione di un percorso integrato e continuativo uniforme per tutti i territori e gli Istituti Penali interessati (art. 4 e 5 Legge regionale 25/2017). **Nell'ambito della linea di intervento "percorsi di supporto alla famiglia" potranno essere realizzati:** - interventi a sostegno a detenuti padri e detenute madri per lo sviluppo e rafforzamento delle relazioni familiari e genitoriali, con particolare attenzione ai minorenni presenti; - interventi di sviluppo di comunità, delle reti di sostegno presenti, secondo quando indicato nella "Carta ei figli dei genitori detenuti" sottoscritta a livello nazionale nel 2014 e aggiornato nel 2016; - interventi di prevenzione e intercettazione delle situazioni di disagio, diretti a costruire relazioni significative di fiducia con particolare attenzione ai giovani al primo reato per sostenerne il processo di responsabilizzazione, la ricostruzione delle reti educative, familiari e sociali e la rielaborazione del reato stesso (art. 6 Legge regionale 2572017). - **Nell'ambito della linea di intervento "percorsi propedeutici ai processi di inclusione attiva potranno essere realizzati:** - percorsi integrati e complementari, in grado di agire, simultaneamente, su tutti i fattori che ne impediscono e ne hanno impedito l'integrazione e/o la reintegrazione sociale e professionale, con attenzione all'accompagnamento ai percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo; - Iniziative di sviluppo delle reti di produzioni interna agli Istituti Penitenziari per sostenere e sviluppare la filiera produttiva dell'economia sociale, anche attraverso l'incentivazione alla delocalizzazione di produzioni all'interno da parte delle aziende e delle cooperative sociali (art. 8 Legge Regionale 25/2017).

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	Nell'ambito della linea di intervento "percorsi verso l'autonomia abitativa " potranno essere realizzati: Interventi di accoglienza che a partire dall'accesso ad uno spazio abitativo temporaneo garantiscono e assicurano supporto educativo adeguato alla gestione della convivenza e un accompagnamento su questioni sanitarie, amministrative, in integrazione con i servizi sociale e socio sanitari territoriali e i servizi della giustizia. Tali percorsi sono finalizzati ad aiutare le persone ad una gestione e recupero della loro autonomia legata all'autonomia abitativa, con l'obiettivo di raggiungere una piena integrazione nella comunità più ampia. **Nell'ambito della linea di intervento " percorsi di concertazione" potranno essere realizzati:** - interventi che valorizzino lo sviluppo di un sistema a rete sul territorio, in grado di leggere e intercettare in maniera condivisa i bisogni delle persone e del contesto di appartenenza, per garantire un coordinamento stabile con le risposte già esistenti e una connessione sistematica tra gli enti del territorio e i servizi della giustizia, anche in un' ottica di facilitazione e integrazione all'acceso di altre misure pubbliche già esistenti. - l'attivazione di comunità di pratiche quale setting di apprendimento collettivo partecipato, basato sulla contaminazione tra esperienze, per scambiare conoscenza, sviluppare competenze, favorire relazioni e connessioni tra i diversi percorsi e gli interventi attivati. **Nell'ambito della linea di intervento "percorsi di giustizia di comunità" potranno essere realizzati:** - i percorsi di 'giustizia di comunità' orientati cioè alla "ricomposizione dei conflitti e alla 'riparazione' dei danni che ne derivano per tutti gli attori coinvolti; - interventi per costruire, nei servizi e nelle comunità coinvolte, una "sensibilità riparativa" nella esecuzione della pena e nella gestione dei conflitti; - iniziative volte a rafforzare la capacità dei servizi e delle reti sociali territoriali di essere protagoniste, a fianco dei servizi della giustizia, nell'accoglienza e nell'accompagnamento delle persone sottoposte a una misura o sanzione di comunità, da parte della autorità giudiziaria; - interventi per promuovere e rafforzare le capacità e le risorse del territorio, sviluppare una specifica competenza professionale nei, e a fianco dei, servizi della giustizia stessa, sostenendo

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	le attività delle organizzazioni pubbliche e del terzo settore coinvolte anche nell'offerta di azioni di pubblica utilità (art. 9 legge regionale 25/2017). Tutti gli interventi dovranno prevedere una azione trasversale di supporto ai processi di adattamento che coinvolgono le Istituzioni e gli operatori sia del sistema della giustizia che del territorio a diverso titolo impegnati.
SPESE AMMISSIBILI	Applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 attraverso l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura valutativa a livello regionale.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi Online. I criteri di selezione per la concessione del contributo pubblico sono articolati in: - criteri di ammissibilità; - criteri di valutazione tecnica; - criteri di premialità; Le proposte progettuali ammissibili sono valutate utilizzando i seguenti criteri generali di qualità: • **a) Qualità del soggetto del partenariato punti 25** • **b) Coerenza esterna e qualità progettuale punti 65** • **c) Promozione dei principi orizzontali punti 5** • **d) criteri premiali: punti 5** **I punteggi di premialità saranno attribuiti ai progetti che dimostrano:1) il collegamento con la programmazione territoriale attraverso il coinvolgimento di enti con funzione di programmazione territoriale in ambito sociale e socio sanitario; 2) la previsione di interventi specialistici in risposta ai bisogni di target con fragilità sociali e socio sanitari.** La valutazione verrà effettuata da apposito Nucleo.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo pubblico erogato da Regione Lombardia all'Ente Capofila del partenariato secondo le seguenti modalità: • Anticipo pari al 60% del contributo concesso; • Saldo fino ad un ulteriore 40% del contributo, a seguito della presentazione della rendicontazione e validazione delle spese da parte di Regione Lombardia. Nel caso in cui non venisse richiesta l'erogazione della quota a titolo di anticipo, il beneficiario potrà richiedere il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese. In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	24 mesi a partire dalla data di avvio dei progetti
POSSIBILI IMPATTI	*Sviluppo sostenibile*: impatti positivi *Pari opportunità:* positivo in quanto vuole garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione di disagio o fragilità, un mirato accesso agli interventi standardizzati. *Parità di genere:* positivo perché può rilevare le specificità di intervento anche a secondo del genere
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	*PERSONE IN CONDIZION E DI FRAGILITA'*
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI	//

ALLEGATO B

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	**PROGETTO REGIONALE "COMUNITA' ATTIVE"**
FINALITÀ	Il progetto, in continuità con le esperienze in corso di realizzazione, intende sostenere lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di giustizia riparativa e di sostegno alle vittime di reato omogeneo e uniforme su base territoriale, attraverso: - il consolidamento e messa a sistema delle reti di assistenza delle vittime di reato, già operative - il rafforzamento della fruibilità e accessibilità dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione reo/vittima nelle diverse fasi del processo, con particolare attenzione alla fase esecutiva della pena, valorizzando l'utilizzo di programmi inclusivi della comunità; - l'introduzione e diffusione dei percorsi di revisione critica del reato nei percorsi di reinserimento sociale già in corso di realizzazione; - l'utilizzo della pratica riparativa per affrontare la conflittualità che riguarda la vita detentiva promuovendo il paradigma della giustizia riparativa quale nucleo significativo attorno al quale orientare la definizione di un sistema altamente integrato; - la stabilizzazione di un sistema operativo sovraterritoriale uniformato alla divisione territoriale della Regione in Corti d'Appello territoriale, attraverso i centri di mediazione penale e giustizia riparativa di Milano e Brescia, la stabilizzazione delle competenze dall'ambito penale minorile all'ambito degli adulti e l'implementazione di equipe territoriali -
PRS X LEGISLATURA	150. Soc. 12.4 Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia
SOGGETTI BENEFICIARI	Comuni, inclusi anche le loro unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni e ambiti territoriali, così come elencati all'art. 2 del D.lgs. n. 267/2000
SOGGETTI DESTINATARI	- Adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie; - Giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	- Giovani adulti sottoposti a procedimenti a piede libero per i quali i servizi del territorio stanno ipotizzando un progetto di messa alla prova; - Adulti, giovani adulti in messa alla prova.
SOGGETTO GESTORE	//
DOTAZIONE FINANZIARIA	EURO 1.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	CASSA DELLE AMMENDE
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% del valore complessivo del progetto
REGIME DI AIUTO DI STATO	//
INTERVENTI AMMISSIBILI	- gestione e trattazione dei casi di mediazione adulti e minori reo/vittima - interventi di Giustizia Riparativa nei contesti detentivi - attività di ascolto, supporto e accompagnamento delle vittime di reato - informazione, sensibilizzazione e accompagnamento degli operatori dei servizi
SPESE AMMISSIBILI	A. Costi diretti per il personale (interno ed esterno) rendicontati a costi reali; B. Altri costi diretti diversi da quelli di personale (acquisto di beni e servizi funzionali all'erogazione degli interventi o alla realizzazione delle attività di progetto, altre spese accessorie funzionali all'erogazione dei servizi o alla realizzazione delle attività previste) rendicontati a costi reali.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Presentazione di progetto regionale soggetta ad approvazione da parte di Cassa delle Ammende e successivo avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento degli enti partner
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le istanze da parte degli enti interessati ad essere enti partner del progetto regionale dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi Online. La valutazione verrà effettuata da apposito Nucleo che verrà costituito, attraverso specifici criteri di valutazione riguardanti: • Organizzazione e strutturazione dell'intervento

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	• Esperienza maturata nell'ambito • Qualità della proposta progettuale • Capacità di realizzare interventi di sistema per il territorio
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	A seguito di approvazione da parte di Cassa delle Ammende e alla definizione della rete di partner si procederà ad erogate la quota di contributo in due tranche: 70% a presentazione del piano esecutivo, completo di cronoprogramma e budget dettagliato e saldo finale, a seguito di rendicontazione e validazione delle spese sostenute.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	12 mesi dalla data di avvio definita in sede di progetto regionale.
POSSIBILI IMPATTI	*Sviluppo sostenibile*: impatti positivi *Pari opportunità:* positivo in quanto vuole garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione di disagio o fragilità, un mirato accesso agli interventi standardizzati. *Parità di genere:* positivo perché può rilevare le specificità di intervento anche a secondo del genere
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	*PERSONE IN CONDIZION E DI FRAGILITA'*
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI	//

ALLEGATO D

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	**PROGETTO REGIONALE "SPAZIO DI FRONTIERA: L'INCLUSIONE SOCIALE DENTRO E FUORI DAL CARCERE"**
FINALITÀ	L'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria delle persone prossime alla dimissione o nelle condizioni giuridiche di accesso alle misure alternative, in particolare in situazione di grave disagio e di difficoltà sociali, richiede l'attivazione di una filiera di interventi che, attraverso progettualità individualizzate e con il coinvolgimento della famiglia e del territorio, renda attuabili percorsi di inclusione sociale attiva. La responsabilità individuale, fondamentale per agire in una logica di cambiamento, deve interfacciarsi con una responsabilità sociale in cui la comunità territoriale diventa protagonista attiva nella realizzazione complessiva del percorso. In questo contesto sono ritenute prioritarie due linee di azioni: **1) Accoglienza abitativa temporanea quale spazio cruciale per recuperare, sperimentare, e accompagnare la capacità di vita autonoma, con particolare attenzione alle persone in situazione di fragilità.** La possibilità di accedere ad uno spazio abitativo risulta essere uno degli elementi fondamentali per l'accesso alle misure alternative da parte di soggetti che sono privi di domicilio o residenza e /o che non possono rientrare al loro domicilio (presenza di sfratti, morosità, ecc.). Oltre all'ospitalità (posto letto in appartamento condiviso, uso bagno, cucina e il vitto) deve essere garantito il supporto educativo per la gestione della convivenza e un accompagnamento su questioni sanitarie, amministrative, di contatti con i servizi della Giustizia locali e di ricerca lavoro. In quest'area riveste particolare attenzione l'adesione alla rete di "housing first" per rispondere all'emergenza abitativa attraverso soluzioni sperimentali di housing e di innovazione sociale. **2) Inserimento lavorativo, con particolare attenzione alla fascia giovani/adulti, anche attraverso percorsi di accompagnamento educativo e professionale per il superamento delle condizioni di vulnerabilità**

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	La strutturazione di un percorso di inserimento lavorativo prevede la definizione del profilo e delle competenze, interventi di coaching, sostegno alla fase di inizio e di inserimento tramite tirocini e training on the job, consulenza e supporto costante all'azienda, e consolidamento di forme di collaborazione tra attori pubblici, privato sociale e tessuto imprenditoriale. Accanto al percorso con la persona si rende necessario attivare percorsi di accompagnamento e sensibilizzazione delle imprese. Il progetto che si andrà a definire con la persona sarà determinato a seguito di una valutazione multidimensionale effettuata d'intesa con i servizi della Giustizia locali e dovrà essere orientato a favorire l'autovalutazione e l'automonitoraggio del progetto personale. La capacità di (ri)progettare il proprio futuro risulta fondamentale per affrontare la vita fuori del carcere e costruire progetti sostenibili per sè e per la propria famiglia.
PRS X LEGISLATURA	150. Soc. 12.4 Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia
SOGGETTI BENEFICIARI	Partenariato composta da: • Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • AssT • Comune singolo o Associato • Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale • Enti accreditati per la formazione ed il lavoro

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	• Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)
SOGGETTI DESTINATARI	- Adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità; - Giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità;
SOGGETTO GESTORE	//
DOTAZIONE FINANZIARIA	EURO 2.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	CASSA DELLE AMMENDE
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% del valore complessivo del progetto
REGIME DI AIUTO DI STATO	//
INTERVENTI AMMISSIBILI	- Definizione della progettazione individuale - Accoglienza abitativa temporanea di bassa, media e alta intensità - Colloqui individuali e di gruppo - Incontri con i servizi del territorio e della giustizia locale - Incontri di informazione, sensibilizzazione e di accompagnamento (cittadinanza, aziende, quartiere ecc.) - Raccolta dei Job profile dalle aziende - Matching con i profili raccolti e costruiti con le persone - Tirocinio di orientamento e formazione e training on the job - laboratori mirati - interventi di educazione finanziaria

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
SPESE AMMISSIBILI	A. Costi diretti per il personale (interno ed esterno) rendicontati a costi reali; B. Altri costi diretti diversi da quelli di personale (acquisto di beni e servizi funzionali all'erogazione degli interventi o alla realizzazione delle attività di progetto, altre spese accessorie funzionali all'erogazione dei servizi o alla realizzazione delle attività previste) rendicontati a costi reali.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Presentazione di progetto regionale soggetta ad approvazione da parte di Cassa delle Ammende e successivo avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento degli enti partner
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le istanze da parte degli enti interessati ad essere enti partner del progetto regionale dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi Online. La valutazione verrà effettuata da apposito Nucleo che verrà costituito, attraverso specifici criteri di valutazione riguardanti: • Organizzazione e strutturazione dell'intervento • Esperienza maturata nell'ambito • Qualità della proposta progettuale • Capacità di realizzare interventi di sistema per il territorio
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	A seguito di approvazione da parte di Cassa delle Ammende e alla definizione della rete di partner si procederà ad erogate la quota di contributo in due tranche: 70% a presentazione del piano esecutivo, completo di cronoprogramma e budget dettagliato e saldo finale, a seguito di rendicontazione e validazione delle spese sostenute. Per quanto riferito ai nuovi interventi. Anticipo pari al 50% del contributo concesso e saldo finale, a seguito di rendicontazione e validazione delle spese sostenute da parte di Regione Lombardia, fino al 50% .
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	12 mesi a partire dall'avvio degli interventi finanziabili.
POSSIBILI IMPATTI	*Sviluppo sostenibile*: impatti positivi *Pari opportunità:* positivo in quanto vuole garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione di disagio o fragilità, un mirato accesso agli interventi standardizzati. *Parità di genere:* positivo perché può rilevare le specificità di intervento anche a secondo del genere
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	*PERSONE IN CONDIZION E DI FRAGILITA'*

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI	//

allegato E)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale".

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";*

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del *"Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia"* con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti;

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un nuovo testo dell'Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell'ultima riunione e che l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 20569 del 7 dicembre 2021;

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle "risorse esistenti", in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento;

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che quelle successivamente richieste dall'ANCI;

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all'Ufficio di Segreteria;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell'ANCI hanno proposto ulteriori modifiche al testo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell'11 marzo 2022 si è svolto un ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale dall'Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l'assenso tecnico rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l'ANCI ha comunicato il formale assenso tecnico, con l'indicazione di un refuso al paragrafo *Governance* delle Linee di indirizzo;

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all'accordo, auspicando, da parte dell'ANCI, " un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una autorità nazionale";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini di seguito indicati:

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante;

2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Saverio Lo Russo

AC Firmato digitalmente da LO RUSSO SAVERIO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Premessa

Per effetto dell'art. 117 Cost., del D. Lgs. 112/98 e della L. 328/00 le Amministrazioni centrali e locali insieme ed in maniera interattiva con le Regioni/Province autonome hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative, della salute e per il reinserimento lavorativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

In considerazione della finalità riabilitativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti, l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Considerato che la coerenza programmatica dei diversi livelli di *governance*, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e di garanzia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di continuità assistenziale territoriale.

Considerato, inoltre, che la programmazione integrata dei servizi del territorio, costituisce uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo di progettualità volte a favorire il reinserimento sociale raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti e che il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni/Province autonome, le Autonomie Locali e la Cassa delle Ammende intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o provativi della libertà personale.

Tenuto conto che le Amministrazioni centrali e locali nonché le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi volti a favorire il reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;

Tutte le azioni contemplate nei punti precedenti dovranno prevedere una particolare attenzione alle donne ed ai cittadini stranieri;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

Destinatari

I programmi e le attività oggetto del presente Accordo intervengono in favore delle persone sottoposte a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di Sorveglianza e Minorile, limitativi o privativi della libertà personale:

- condannati in esecuzione penale;
- persone ammesse alle sanzioni penali sostitutive;
- indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova;
- persone sottoposte a misura di sicurezza;
- minorenni indagati e in misura cautelare.

Governance

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome che partecipano al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone, sia minori che adulti, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'ambito dei compiti che sono stati attribuiti dalla delibera della Conferenza Unificata in data 17 dicembre 2020 Rep. Atti n. 172/CU, si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali.

Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziate dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo sono applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ALLEGATO C

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	**PROGETTO REGIONALE "UN CENTRO IN RETE PER LA FRAGILITÀ"**
FINALITÀ	Il progetto intende consolidare l'attività dei Centri Diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità. I progetti regionali realizzati nel 2020 e nel 2022 hanno consentito di attivare n. 10 centri diurni interni agli Istituti Penitenziari di Milano Opera, Pavia, Cremona, Brescia, Busto Arsizio, Bergamo, Monza, Como, Milano e Vigevano, e n. 4 spazi diurni esterni, dedicati alle persone in esecuzione penale esterna. I centri diurni promuovono, in sinergia con l'area trattamentale e l'area sicurezza, interventi di carattere educativo, relazionale, informativo e sociale, sia individuali che in gruppo, rivolti alle persone in situazioni di fragilità, finalizzati alla definizione del progetto di reinserimento individuale, accompagnando il passaggio dalla struttura penitenziaria al territorio e creando l'aggancio ai servizi e alla rete di relazioni. Gli interventi realizzati sono caratterizzati dalla personalizzazione dei percorsi e dall'integrazione degli attori della rete interna ed esterna. La stabilizzazione e l'implementazione dei percorsi per la presa in carico delle persone in situazioni di fragilità è finalizzata a garantire: • l'intercettazione precoce dei soggetti in situazioni di fragilità e la valutazione multidimensionale dei bisogni (a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale) • l'implementazione delle capacità di coping dei soggetti intercettati, favorendo processi di elaborazione resiliente delle esperienze • la ricostruzione e il rafforzamento delle abilità relazionali nei diversi contesti di vita (sociale, lavorativa ecc.) • Il miglioramento della capacità del sistema di definire interventi personalizzati in grado di offrire una risposta proporzionata/adeguata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali. • Il mantenimento dei legami con il territorio di riferimento anche attraverso le risorse del volontariato locale

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
PRS X LEGISLATURA	150. Soc. 12.4 Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia
SOGGETTI BENEFICIARI	Partenariato composta da: • Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • AssT • Comune singolo o Associato • Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale • Enti accreditati per la formazione ed il lavoro • Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)
SOGGETTI DESTINATARI	- Adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria presenti all'interno degli Istituti di pena che presentano situazione di particolare fragilità; - Adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in misura penale esterna che presentano situazioni di particolare fragilità; - Adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in messa alla prova che presentano situazione di particolare fragilità; - Giovani adulti, che abbiano compiuto il 18° anno di età, sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria presenti all'interno dell'IPM Beccaria e in misure di comunità; - Giovani Adulti, che abbiano compiuto il 18° anno di età, in messa alla prova.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
SOGGETTO GESTORE	//
DOTAZIONE FINANZIARIA	EURO 2.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	CASSA DELLE AMMENDE
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% del valore complessivo del progetto
REGIME DI AIUTO DI STATO	//
INTERVENTI AMMISSIBILI	- Centro diurno interno all'Istituto Penitenziario - Centro diurno esterno all'Istituto Penitenziario - Percorsi formativi di breve durata - Percorsi di laboratorio mirati - Percorsi di tirocinio extracurriculare - Percorsi di peer education - Supporto di natura educativo, psicologico e sociale - Accompagnamento ai servizi del territorio.
SPESE AMMISSIBILI	A. Costi diretti per il personale (interno ed esterno) rendicontati a costi reali; B. Altri costi diretti diversi da quelli di personale (acquisto di beni e servizi funzionali all'erogazione degli interventi o alla realizzazione delle attività di progetto, altre spese accessorie funzionali all'erogazione dei servizi o alla realizzazione delle attività previste) rendicontati a costi reali.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Presentazione di progetto regionale soggetta ad approvazione da parte di Cassa delle Ammende e successivo avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento degli enti partner
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le istanze da parte degli enti interessati ad essere enti partner del progetto regionale dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi Online. La valutazione verrà effettuata da apposito Nucleo che verrà costituito, attraverso specifici criteri di valutazione riguardanti:

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	- Qualità del partenariato - Esperienza maturata nell'ambito - Qualità della proposta progettuale - Capacità di realizzare interventi di sistema nel territorio
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	A seguito di approvazione da parte di Cassa delle Ammende e alla definizione della rete di partner si procederà ad erogate la quota di contributo in due tranche: 70% a presentazione del piano esecutivo, completo di cronoprogramma e budget dettagliato e saldo finale, a seguito di rendicontazione e validazione delle spese sostenute.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	12 mesi a partire dall'avvio del progetto regionale.
POSSIBILI IMPATTI	*Sviluppo sostenibile*: impatti positivi *Pari opportunità:* positivo in quanto vuole garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione di disagio o fragilità, un mirato accesso agli interventi standardizzati. *Parità di genere:* positivo perché può rilevare le specificità di intervento anche a secondo del genere
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	*PERSONE IN CONDIZION E DI FRAGILITA'*
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI	//